

N. 2314/2009 R.G.N.R.
N. 243/2010 R.G.GIP.

Sent. N° 38/2013



TRIBUNALE DI L'AQUILA
UFFICIO DEL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE

.....

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice per l'udienza preliminare, Dr. Giuseppe GRIECO, all'esito dell'udienza in camera di consiglio in data 16.2. 2013, svoltasi con le forme del giudizio abbreviato ai sensi dell'art. 438 e segg. c.p.p., con la partecipazione del pubblico ministero Dr. Fabio PICUTI e dei difensori avv. Antonio DI CESARE del Foro di Larino nominati di fiducia per le pp.cc. costituite Capuano A., Capuano L., Longo N. e Longo M., avv. Rita ALOIA del Foro di L'Aquila nominato di fiducia per la p.c. Longo Giovanni, avv. Valentina BOZZELLI del Foro di Larino nominato di fiducia per la pp.cc. Longo Maddalena, Esposito A.M., Esposito Carla M., avv. Arnaldo TASCIONE del Foro di Vasto nominato di fiducia per la p.c. Cialente Anna Maria, avv. Simona FIORENZA del Foro di L'Aquila nominato di fiducia per la p.c. Cialente Ida, Cialente Silvana, Cialente Antonella; avv. Bernardino Marinucci del Foro di L'Aquila nominato di fiducia per la p.c. Esposito Luigi; avv. Marino MARINI del Foro di Roma nominato di fiducia per le pp.cc. Di Simone R., DI SIMONE Mauro, DI SIMONE Mattia, BARCHESI Anna Rita; avv. Simona GIANNANGELI del Foro di L'Aquila nominato di fiducia per la pp.cc. CENTOFANTI Daniela, CENTOFANTI Antonietta; avv. Domenico D'AMATI del Foro di Roma nominato di fiducia per la p.c. MALATESTA G.; avv. Giovanni Nicola D'AMATI del Foro di Roma nominato di fiducia per la p.c. CENTOFANTI Liliana; avv. Mario IUORIO del Foro di Ariano Irpino nominato di fiducia per la p.c. Grasso C.; avv. Floro BISELLO del Foro di Pesaro per le pp.cc. VILLA H.B., BELLUCCI G., MARINI Valentina, PRINCIPE A., BARCELLONA R., CORSARO G., TARQUINIO A., TOMASSETTI C., TOMASSETTI G., GIANFELICE Pasquale, LOPES E., LOMBARDI Nadia, BOCCIA C.A., e per le pp.oo. MAGRINI G., HADDAD G., HADDAD E., ERCOLINO V.; avv. Wania DELLA VIGNA del Foro di Teramo nominato di fiducia per le pp.cc. SHIMAN H., HAMADE A., HAMADE S.,

HAMAD R., HAMAD M., HAMAD H., QANADI F., FULCHERI A.P., CACIOPPO S., DI BERNARDO C.; avv. Luciano MENGA del Foro di Frosinone nominato di fiducia per la p.c. ALVIANI A.E.; avv. Elena LEONARDI del Foro di Rieti nominato di fiducia per le pp.cc. LUNARI R., LUNARI V., MICHELI R., LUNARI Valeria, ZACCHIA G.; avv. Viola MESSA del Foro di Lecce nominato di fiducia per le pp.cc. CAPOCCIA P., CAPOCCIA G., GRASSI G.; avv. Vincenzo GIORDANO del Foro di Lucera nominato di fiducia per le pp.cc. DELLA TORRE A., CRUCIANO M., CRUCIANO R.R., CRUCIANO N.P.; avv. Sergio GABRIELLI del Foro di Ascoli Piceno nominato di fiducia per la p.c. PELACANI R.; avv. Roberto MADAMA del Foro di L'Aquila nominato di fiducia per la p.c. LAURI P.; Avv. Piera FARINA del Foro di L'Aquila nominato di fiducia per la p.c. CODACONS-ONLUS; Avv. Claudio VERINI del Foro di L'Aquila nominato di fiducia per la p.c. CITTADINANZA Onlus; Avv. Domenico DE NARDIS del Foro di L'Aquila nominato di fiducia per la p.c. COMUNE DI L'AQUILA; Avv. Alessia QUADRINI del Foro di Frosinone nominato di fiducia per le pp.oo. ALVIANI A., TERSIGNI S.; avv.ti Mercurio e Massimo GALASSO del Foro di Pescara nominati di fiducia per gli imputati PACE Bernardino, CENTOFANTI Pietro e ROSSICONE Tancredi; avv. Giovanni DI BIASE del Foro di Pescara nominato di fiducia per l'imputato GIOVANI Carlo; avv. Lino NISII del Foro di Teramo nominato di fiducia per l'imputato ANDREASSI M.; Avv.ti Attilio M. CECCHINI e Angelo COLAGRANDE del Foro di L'Aquila nominati di fiducia per l'imputato SEBASTIANI Pietro; avv. Piergiorgio MERLI del Foro di L'Aquila nominato di fiducia per l'imputato VALENTE Luca; avv.ti Fabio ALESSANDRONI e Fausto CORTI del Foro di L'Aquila nominati di fiducia per l'imputato D'INNOCENZO Luca;

sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei seguenti termini:

• **Il P.M. chiede:**

- la condanna di PACE Bernardino, CENTOFANTI Pietro, ROSSICONE Tancredi ad anni sei di reclusione diminuita per il rito ad anni quattro di reclusione;
- la condanna di SEBASTIANI Pietro, concesse le attenuanti generiche e la riduzione per il rito ad anni due e mesi sei di reclusione;
- l'assoluzione di GIOVANI Carlo, ANDREASSI Massimiliano e D'INNOCENZO Luca per non aver commesso il fatto;

• **La difesa di pp.cc.:**

- Avv. Piera FARINA per il CODANCONS – Onlus chiede la condanna alla pena che sarà ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali a qualsiasi titolo derivati, da liquidarsi in separato giudizio. E ciò oltre alla rifusione delle spese legali relative alla costituzione di parte civile come da nota;

- Avv. BISELLO:
- per la p.c. BARCELONA Roberta chiede la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dalla parte civile quantificato in € 9.950,00; chiede inoltre provvisionale di € 3.980,00 oltre alle spese di costituzione e difesa;
- per la p.c. Bellucci Giada chiede la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dalla parte civile quantificato in € 7.000,00; chiede inoltre provvisionale di € 2.800,00 oltre alle spese di costituzione e difesa;
- per la p.c. CORSARO Giuseppe chiede la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dalla parte civile quantificato in € 8.500,00; chiede inoltre provvisionale di € 3.400,00 oltre alle spese di costituzione e difesa;
- per la p.c. Gianfelice Pasquale chiede la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dalla parte civile quantificato in € 7.000,00; chiede inoltre provvisionale di € 2.800,00 oltre alle spese di costituzione e difesa;
- per la p.c. Boccia Cristina chiede la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dalla parte civile quantificato in € 8.000,00; chiede inoltre provvisionale di € 3.200,00 oltre alle spese di costituzione e difesa;
- per la p.c. Principe Antonello chiede la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dalla parte civile quantificato in € 9.000,00; chiede inoltre provvisionale di € 3.600,00 oltre alle spese di costituzione e difesa;
- per la p.c. LOPES Elvira chiede la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dalla parte civile quantificato in € 11.500,00; chiede inoltre provvisionale di € 4.600,00 oltre alle spese di costituzione e difesa;
- per la p.c. MARINI Valentina chiede la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dalla parte civile quantificato in € 7.000,00; chiede inoltre provvisionale di € 2.800,00 oltre alle spese di costituzione e difesa;
- per la p.c. TARQUINIO Armida chiede la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dalla parte civile quantificato in € 7.000,00; chiede inoltre provvisionale di € 2.800,00 oltre alle spese di costituzione e difesa;

- per la p.c. TOMASSETTI Carmela chiede la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dalla parte civile quantificato in € 7.000,00; chiede inoltre provvisionale di € 2.800,00 oltre alle spese di costituzione e difesa;
- per la p.c. TOMASSETTI Guido chiede la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dalla parte civile quantificato in € 7.000,00; chiede inoltre provvisionale di € 2.800,00 oltre alle spese di costituzione e difesa;
- per la p.c. VILLA Horlando Bruno chiede la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dalla parte civile quantificato in € 7.000,00; chiede inoltre provvisionale di € 2.800,00 oltre alle spese di costituzione e difesa;
- per la p.c. LOMBARDI Nadia chiede la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dalla parte civile quantificato in € 7.000,00; chiede inoltre provvisionale di € 2.800,00 oltre alle spese di costituzione e difesa;
- per la p.c. MAGRINI Gabriele chiede la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dalla parte civile quantificato in € 5.000,00; chiede inoltre provvisionale di € 2.000,00 oltre alle spese di costituzione e difesa;
- Avv. Luciano MENGA per la p.c. ALVIANI Anna Elena chiede la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subito dalla parte civile quantificato in € 500.000,00; chiede inoltre provvisionale di € 100.000,00 oltre alle spese di costituzione e difesa;
- Avv. Vincenzo GIORDANO per ognuna delle pp.cc. rappresentate chiede la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalle parti civili quantificato in € 2.180.000,00; chiede inoltre provvisionale oltre alle spese di costituzione e difesa;
- Avv. Giovanni D'AMATI per la p.c. Centofanti Liliana chiede la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subito dalla parte civile quantificato in € 300.000,00; chiede inoltre provvisionale di € 200.000,00 oltre alle spese di costituzione e difesa;
- Avv. Domenico D'AMATI per la p.c. MALATESTA Grazia chiede la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subito dalla parte civile quantificato in € 900.000,00; chiede inoltre provvisionale di € 500.000,00 oltre alle spese di costituzione e difesa;

- Avv. Viola MESSA per ognuna delle pp.cc. rappresentate chiede la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subito dalla parte civile quantificato in € 500.000,00; chiede inoltre provvisionale di € 250.000,00 oltre alle spese di costituzione e difesa;
- Avv. Wania DELLA VIGNA per ognuna delle le pp.cc. rappresentate chiede la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subito dalla parte civile quantificato in € 500.000,00; chiede inoltre provvisionale di € 200.000,00 oltre alle spese di costituzione e difesa;
- Avv. Arnaldo TASCIONE per la p.c. rappresentata chiede la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subito dalla parte civile quantificato in € 960.000,00; chiede inoltre provvisionale di € 320.000,00 oltre alle spese di costituzione e difesa;
- **Avv. Sergio GABRIELLI** per la p.c. rappresentata chiede la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subito dalla parte civile quantificato in € 300.000,00; chiede inoltre provvisionale di € 80.000,00 oltre alle spese di costituzione e difesa;
- Avv. Simona GIANNANGELI per ognuna delle pp.cc. rappresentate chiede la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subito dalla parte civile quantificato in € 400.000,00; chiede inoltre provvisionale di € 130.000,00 oltre alle spese di costituzione e difesa;
- Avv. Marino MARINO:
per ognuna delle pp.cc. **BARCHIESI Anna Rita e Di Simone Roberto** ognuna delle pp.cc. rappresentate chiede la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subito dalla parte civile quantificato in € 1.000.000,00; chiede inoltre provvisionale di € 330.000,00 oltre alle spese di costituzione e difesa;
- per ognuna delle pp.cc. **DI SIMONE Mauro e Mattia** ognuna delle pp.cc. rappresentate chiede la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subito dalla parte civile quantificato in € 500.000,00; chiede inoltre provvisionale di € 165.000,00 oltre alle spese di costituzione e difesa;
- avv. Elena LEONARDI:

- per la parte civile rappresentata LUNARI Roberto chiede la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subito dalla parte civile quantificato in € 900.000,00; chiede inoltre provvisoriale di € 300.000,00 oltre alle spese di costituzione e difesa;
- per la parte civile rappresentata MICHELI Rosa chiede la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subito dalla parte civile quantificato in € 900.000,00; chiede inoltre provvisoriale di € 300.000,00 oltre alle spese di costituzione e difesa;
- per la parte civile rappresentata LUNARI Valentina chiede la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subito dalla parte civile quantificato in € 500.000,00; chiede inoltre provvisoriale di € 160.000,00 oltre alle spese di costituzione e difesa;
- per la parte civile rappresentata LUNARI Valeria chiede la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subito dalla parte civile quantificato in € 500.000,00; chiede inoltre provvisoriale di € 160.000,00 oltre alle spese di costituzione e difesa;
- per la parte civile rappresentata ZACCHIA Giada chiede la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subito dalla parte civile quantificato in € 1.200.000,00; chiede inoltre provvisoriale di € 400.000,00 oltre alle spese di costituzione e difesa;
- per la parte civile rappresentata ZACCHIA Giada in qualità di esercente la patria potestà sulla figlia minore Lunari Marta, chiede la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subito dalla parte civile quantificato in € 1.200.000,00; chiede inoltre provvisoriale di € 400.000,00 oltre alle spese di costituzione e difesa;

- Avv. Simona FIORENZA:
- Per ognuna delle parti civili rappresentate CIALENTE Antonella, CIALENTE Ida, CIALENTE Silvana chiede la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subito dalla parte civile quantificato in € 500.000,00; chiede inoltre provvisoriale di € 170.000,00 oltre alle spese di costituzione e difesa;

- Avv. Bernardino MARINUCCI:

- Per la parte civile rappresentata ESPOSITO Luigi chiede la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subito dalla parte civile quantificato in € 1.000.000,00; chiede inoltre provvisoriale di € 350.000,00 oltre alle spese di costituzione e difesa;

- Avv. Valentina BOZZELLI:
- Per ognuna delle parti civili rappresentate LONGO Maddalena, ESPOSITO Carla Maria ed ESPOSITO Maria Rita chiede la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subito dalla parte civile quantificato in € 600.000,00; chiede inoltre provvisoriale di € 300.000,00 oltre alle spese di costituzione e difesa;

- Avv. Rita ALOIA:
- Per la parte civile rappresentata LONGO Giovanni chiede la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subito dalla parte civile quantificato in € 500.000,00; chiede inoltre provvisoriale di € 170.000,00 oltre alle spese di costituzione e difesa;

-

- Avv. Domenico de NARDIS:
- Per la parte civile rappresentata COMUNE DI L'AQUILA chiede la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalla parte civile che verrà ritenuta di giustizia; chiede inoltre provvisoriale di € 100.000,00 oltre alle spese di costituzione e difesa;

- Avv. Roberto MADAMA:
- Per la parte civile rappresentata LAURI Piergiorgio chiede la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti, da liquidarsi in separata sede, chiede inoltre provvisoriale di € 20.000,00 oltre alle spese di costituzione e difesa;

- Avv. Claudio VERINI:
- Per la parte civile rappresentata CITTADINANZA ATTIVA ONLUS chiede la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti, da liquidarsi in separata sede, chiede inoltre provvisoriale di € 20.000,00 oltre alle spese di costituzione e difesa;

- La difesa degli imputati:

- **Avv. Piergiorgio MERLI** si riporta alle conclusioni del P.M. e chiede l'assoluzione del proprio assistito VALENTE Luca perché il fatto non sussiste;
- **Avv. Giovanni DI BIASE** si riporta alle conclusioni del P.M. e chiede l'assoluzione del proprio assistito GIOVANI Carlo per non aver commesso il fatto;
- **Avv. Lino NISII** si riporta alle conclusioni del P.M. e chiede l'assoluzione del proprio assistito ANDREASSI Massimiliano per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste;
- **Avv. Fausto CORTI** unitamente al coodifensore avv. Fabio ALESSANDRONI a favore del proprio assistito D'INNOCENZO Luca chiede l'assoluzione con formula piena;
- **Avv. Angelo COLAGRANDE** a favore del proprio assistito SEBASTIANI Pietro chiede l'assoluzione;
- **Avv. Attilio M. CECCHINI** a favore del proprio assistito SEBASTINI Pietro chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero per non aver commesso il fatto;
- **Avv. Mercurio GALASSO** per conto dei propri assistiti PACE Bernardino, GIOVANI Carlo, CENTOFANTI Pietro, chiede che le domande di risarcimento promosse dalle parti civili che vengano rigettate e chiede l'assoluzione per i suoi assistiti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento penale

CONTRO

1. **PACE Bernardino Domenico**, nato a Pratola Peligna (AQ) il 25.12.1957, ivi residente Via San Gennaro 6, eletto domicilio in Pescara Via Sallustio n.29 presso lo studio legale del difensore di fiducia Avv. Mercurio Galasso del foro di Pescara;
ASSISTITO e difeso dagli Avv.ti **Mercurio e Massimo Galasso**, entrambi del foro di Pescara nominati di fiducia;

2. **GIOVANI Carlo**, nato a L'Aquila il 05.11.1966, ivi residente Frazione Pianola Via Di Pea n. 4, ivi eletto domicilio;
ASSISTITO e difeso dall' **Avv. Giovanni Di Biase**, del foro di Pescara nominato di fiducia;
3. **CENTOFANTI Pietro**, nato a Sulmona (AQ) il 29.06.1960, ivi residente Via San Polo n. 5, eletto domicilio in Pescara Via Sallustio n.29 presso lo studio legale del difensore di fiducia Avv. Mercurio Galasso del foro di Pescara;
ASSISTITO e difeso dagli Avv.ti **Mercurio e Massimo Galasso**, entrambi del foro di Pescara nominati di fiducia;
4. **ROSSICONE Tancredi**, nato a Scanno (AQ) il 27.10.1957, ivi residente Viale della Pineta n. 23, eletto domicilio in Pescara Via Sallustio n.29 presso lo studio legale del difensore di fiducia Avv. Mercurio Galasso del foro di Pescara;
ASSISTITO e difeso dagli Avv.ti **Mercurio e Massimo Galasso**, entrambi del foro di Pescara nominati di fiducia;
5. **ANDREASSI Massimiliano**, nato a L'Aquila il 17.05.1969, ivi residente Via Abruzzo n. 12, ivi eletto domicilio;
ASSISTITO e difeso dall' **Avv. Lino Nisii**, del foro di Teramo, nominato di fiducia;
6. **SEBASTIANI Pietro**, nato a L'Aquila il 02.01.1960, ivi residente Via Piemonte 8, ivi eletto domicilio;
ASSISTITO e difeso dagli Avv.ti **Angelo COLAFRANDE e Attilio M. CECCHINI** del foro di L'Aquila nominati di fiducia;
7. **VALENTE Luca**, nato a L'Aquila il 30.01.1962, ivi residente Via Capo Di Croce 4/D, eletto domicilio in L'Aquila presso lo studio dei difensori di fiducia Avv. Piergiorgio Merli e Avv. Rampini Massimo;
ASSISTITO e difeso dall' **Avv. Piergiorgio MERLI** del foro di L'Aquila nominato di fiducia;
8. **D'INNOCENZO Luca**, nato a L'Aquila il 11.09.1975, ivi residente Via Amiternum n.20, eletto domicilio in Scoppito (AQ) S.S.17 Km.24,650 presso lo studio del difensore di fiducia Avv. Fabio Alessandroni;
ASSISTITO e difeso dagli Avv.ti **Fabio ALESSANDRONI e Fausto CORTI** del foro di L'Aquila nominati di fiducia;

IMPUTATI

dei reati p. e p. dagli artt. 113, 434 commi 1 e 2 (in relazione all'art. 449), 589, 590 commi 3 e 5 c.p., poiché, in cooperazione colposa tra loro, nelle qualità e con le condotte commissive e omissive appresso contestate, cagionavano il crollo, o comunque cooperavano nel porre le condizioni del crollo, di porzione dell'ala nord dell'edificio sito in L'Aquila Via XX Settembre n.46/52 "Casa dello Studente" in occasione della scossa di terremoto del 06.04.2009 ore 3,32, e la morte di **Alviani Marco, Capuano Lucia Pia, Centofanti Davide, Cruciano Angela Antonia, Di Simone Alessio, Hussein Hamade, Lunari Luca**, studenti universitari residenti presso il detto edificio; di **Esposito Francesco Maria** portiere dello stabile;

il ferimento di **Capoccia Pancrazio** che riportava lesioni consistite in politrauma, lesioni vertebrali, dorsali, radiali, escoriazioni multiple e lesioni psicologiche consistenti in sindrome post-traumatica da stress, **Grasso Carmine** che riportava lesioni consistite in frattura clavicola sinistra, contusioni ed escoriazioni del collo e del dorso, trauma cranico e lesioni psicologiche consistenti in sindrome post-traumatica da stress, **Principe Antonella** che riportava lesioni consistite in lombo dorsalgia post-traumatica e lesioni psicologiche consistenti in sindrome post-traumatica da stress, studenti universitari residenti presso il detto edificio;

lesioni psicologiche consistenti in sindrome post-traumatica da stress a **Barcellona Roberta, Corsaro Giuseppe, Fulcheri Ana Paola, Cacioppo Stefania, Shahin Hisham, Di Bernardo Cinzia, Nazaj Besmir, Magrini Gabriele, Tomassetti Carmela, Lombardi Nadia, Villa Horlando Bruno, Haddad Grazia, Haddad Eros, Marini Valentina, Tarquinio Armida, Bellucci Giada, Gianfelice Pasquale, Tomassetti Guido, Pelacani Renato, Lauri Piergiorgio**, studenti universitari residenti presso il detto edificio, l'ultimo (Lauri Piergiorgio) portiere dello stabile;
in particolare:

PACE Bernardino

in qualità di progettista e direttore dei lavori (ingegnere capo) di "restauro e risanamento dell'edificio sede della Casa dello Studente" come da incarico affidatogli con delibera n.146 del 26.08.1998 dell'Azienda per il

Diritto agli Studi Universitari dell'Aquila (istituita con Legge Regionale n.91 del 06.12.1994, ente di gestione con personalità giuridica di diritto pubblico), con approvazione del progetto e del relativo bando di gara con delibere n.277 e 279 del 30.12.1998 dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari dell'Aquila; lavori concernenti, tra l'altro, *“la redistribuzione interna degli spazi e delle stanze per gli studenti dal primo al quarto piano dell'edificio, con realizzazione di nuovi locali e nuovi servizi igienici, rifacimento degli impianti, adeguamento alle norme di sicurezza”*, affidati in esecuzione tra Novembre e Dicembre 1999 e sottoposti a visita finale di collaudo tecnico amministrativo ai sensi del DPR n.554/1999 il 10.05.2002;
in cooperazione con

CENTOFANTI Pietro

in qualità di progettista e direttore dei lavori di *“restauro e risanamento conservativo dell'edificio sede della Casa dello Studente”* come da incarico affidatogli con delibera n.146 del 26.08.1998 dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari dell'Aquila (istituita con Legge Regionale n.91 del 06.12.1994, ente di gestione con personalità giuridica di diritto pubblico), con approvazione del progetto e del relativo bando di gara con delibere n.277 e 279 del 30.12.1998 dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari dell'Aquila; lavori concernenti, tra l'altro, *“la redistribuzione interna degli spazi e delle stanze per gli studenti dal primo al quarto piano dell'edificio, con realizzazione di nuovi locali e nuovi servizi igienici, rifacimento degli impianti, adeguamento alle norme di sicurezza”*, affidati in esecuzione tra Novembre e Dicembre 1999 e sottoposti a visita finale di collaudo tecnico amministrativo ai sensi del DPR n.554/1999 il 10.05.2002;
in cooperazione con

ROSSICONE Tancredi

in qualità di progettista e direttore dei lavori di *“restauro e risanamento conservativo dell'edificio sede della Casa dello Studente”* come da incarico affidatogli con delibera n.146 del 26.08.1998 dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari dell'Aquila (istituita con Legge Regionale n.91 del 06.12.1994, ente di gestione con personalità giuridica di diritto pubblico), con approvazione del progetto e del relativo bando di gara con delibere n.277 e 279 del 30.12.1998 dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari dell'Aquila; lavori concernenti, tra l'altro, *“la redistribuzione interna degli spazi e delle stanze per gli studenti dal primo al quarto piano dell'edificio, con realizzazione di nuovi locali e nuovi servizi igienici, rifacimento degli impianti, adeguamento alle norme di sicurezza”*, affidati in esecuzione tra Novembre e Dicembre 1999 e

sottoposti a visita finale di collaudo tecnico amministrativo ai sensi del DPR n.554/1999 il 10.05.2002;

per colpa consistita in negligenza imprudenza imperizia e in violazione del D.M. Ministero Lavori Pubblici del 16.01.1996, dell'art.1 comma 4 della Legge n.338 del 14.11.2000, del D.M. Ministero Istruzione Università e Ricerca del 09.05.2001;

- non effettuavano, né in via preventiva né in via successiva, alcun tipo di valutazione di adeguatezza statica e sismica delle strutture dell'edificio; non procedevano alla verifica del dimensionamento strutturale di progetto; non predisponavano alcun tipo di intervento di verifica, consolidamento o adeguamento sismico delle strutture; non accertavano o comunque non approfondivano in modo adeguato l'effettiva consistenza strutturale dell'edificio, caratterizzato dalle gravi carenze sopra contestate;
- non ordinavano l'esecuzione di alcuna prova di carico su pali di fondazione, solai, balconi e qualsiasi altra struttura portante di notevole importanza statica (art.69 punto 7 del capitolato speciale d'appalto);
- omettevano di considerare che le dimensioni rilevate dei pilastri erano diverse da quelle dell'originario progetto del 1965 e che alcuni pilastri non risultavano nelle tavole di progetto esecutive;
- a fronte della completa alterazione distributiva, rispetto all'originaria edificazione e all'originario progetto dell'Ing. Botta, degli spazi e delle stanze nei piani dal primo al quarto, con realizzazione di nuovi locali e nuovi servizi igienici, con un incremento di carichi, rispetto al progetto originariamente predisposto dall'Ing. Botta, dell'ordine di grandezza compreso tra il 50 e il 90% e variazione di destinazione d'uso, non effettuavano alcuna verifica relativa ai carichi agenti sulla struttura e non effettuavano alcuna conseguente verifica di sicurezza (D.M. Ministero Lavori Pubblici del 16.01.1996);
- non *garantivano* a fronte della realizzazione di tutte le opere di progetto per *manutenzione straordinaria recupero o ristrutturazione* il rispetto delle esigenze relative alla sicurezza e alla prevenzione antisismica (art. 1 comma 4 Legge n.338 del 14.11.2000);
- nella descritta redistribuzione degli spazi inserivano una parete REI 60, prima non presente, antistante l'ascensore nei piani dall'uno al quattro, la cui rigidità influenzava, in senso peggiorativo, il regime statico dell'edificio e le conseguenze del crollo a causa dell'insufficiente resistenza della trave portante, non progettata e non armata in relazione a tale parete aggiunta.

GIOVANI Carlo

in qualità di direttore dei lavori, per conto della Regione Abruzzo, di *“restauro e risanamento conservativo dell’edificio sede della Casa dello Studente”* approvati con delibere n.278 e 279 del 1998 dall’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari dell’Aquila (istituita con Legge Regionale n.91 del 06.12.1994, ente di gestione con personalità giuridica di diritto pubblico) concernenti, tra l’altro, *“ridistribuzione interna dei piani destinati a uffici (piano terra) ed alle stanze per ospiti (piani primo secondo terzo e quarto), rifacimento completo di tutti gli impianti tecnologici, adeguamento alle norme di sicurezza”*, affidati in esecuzione il 12.11.1999;

in qualità di direttore dei lavori, per conto della Regione Abruzzo, di *“variante”* al sopra detto progetto per *“l’adeguamento dei locali mensa e cucina con realizzazione degli interventi necessari a garantire piena funzionalità all’attività ricettiva dello stabile”* autorizzati con delibera n.38 del 25.05.2000 dall’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari dell’Aquila, affidati in esecuzione il 31.07.2001;

in qualità di direttore dei lavori, per conto della Regione Abruzzo, del secondo stralcio per il *“restauro e risanamento conservativo dell’edificio sede della Casa dello Studente”* con progetto del 07.01.2003 affidati in esecuzione nell’anno 2003 alla società “I Platani”;

in cooperazione con

ANDREASSI Massimiliano

in qualità di progettista e direttore dei lavori del secondo stralcio per il *“restauro e risanamento conservativo dell’edificio sede della Casa dello Studente”* con progetto del 07.01.2003 affidati in esecuzione nell’anno 2003 alla società “I Platani”;

per colpa consistita in negligenza imprudenza imperizia e in violazione del D.M. Ministero Lavori Pubblici del 16.01.1996, dell’art.1 comma 4 della Legge n.338 del 14.11.2000, del D.M. Ministero Istruzione Università e Ricerca del 09.05.2001;

- non effettuavano, né in via preventiva né in via successiva, alcun tipo di valutazione di adeguatezza statica e sismica delle strutture dell’edificio; non procedevano alla verifica del dimensionamento strutturale di progetto; non predisponavano alcun tipo di intervento di verifica, consolidamento o adeguamento sismico delle strutture; non accertavano o comunque non approfondivano in modo adeguato l’effettiva consistenza strutturale dell’edificio, caratterizzato dalle gravi carenze sopra contestate;

- non ordinavano l'esecuzione di alcuna prova di carico su pali di fondazione, solai, balconi e qualsiasi altra struttura portante di notevole importanza statica (art.69 punto 7 del capitolato speciale d'appalto);
- omettevano di considerare che le dimensioni rilevate dei pilastri erano diverse da quelle dell'originario progetto del 1965 e che alcuni pilastri non risultavano nelle tavole di progetto esecutive;
- sostituivano le tamponature esterne del piano terra sulla zona di affaccio su Via XX Settembre con più deboli pareti vetrate;
- a fronte di variazione di destinazione che comportava sulle strutture portanti dell'edificio un incremento dei carichi (permanententi e accidentali) superiore al 20% per piano (aumento di circa il 40%), causata dall'aumento delle tramezzature interne (per la realizzazione di 76 nuove camere da letto, 19 per piano, con annessi servizi igienici, con redistribuzioni e cambiamenti di destinazione degli spazi interni) non predisponavano, effettuavano o comunque consideravano interventi di consolidamento o adeguamento sismico sulla struttura, verifica sismica *tassativa* per le strutture in cemento armato (D.M. Ministero Lavori Pubblici del 16.01.1996);
- non *"garantivano"* a fronte della realizzazione di tutte le opere di progetto per *"manutenzione straordinaria recupero o ristrutturazione il rispetto delle esigenze relative alla sicurezza e alla prevenzione antisismica"* (art. 1 comma 4 Legge n.338 del 14.11.2000);

SEBASTIANI Pietro

in qualità di Presidente della Commissione di Collaudo dei lavori di *"restauro e risanamento dell'edificio sede della Casa dello Studente"* approvati con delibere n.277 e 279 del 30.12.1998 dall'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari dell'Aquila, sopra indicate, sottoposti a visita finale di collaudo tecnico amministrativo ai sensi del DPR n.554/1999 il 10.05.2002;

in qualità di responsabile dell'area tecnica dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari dell'Aquila (istituita con Legge Regionale n.91 del 06.12.1994, ente di gestione con personalità giuridica di diritto pubblico) dall'anno 2001;

in qualità di Responsabile Unico del Procedimento dei predetti lavori; per colpa consistita in negligenza imprudenza imperizia, in violazione del D.P.R. n.425 del 22.04.1994, del D.P.R. n.554 del 21.12.1999, del D.M. Ministero Lavori Pubblici del 16.01.1996, dell'art.1 comma 4 della Legge

n.338 del 14.11.2000, del D.M. Ministero Istruzione Università e Ricerca del 09.05.2001;

- ometteva di vigilare sulla rispondenza tecnico amministrativa dell'edificio alla destinazione di residenza per studenti universitari (in violazione dell'art.1 comma 4 della Legge n.338 del 14.11.2000, del D.M. Ministero Istruzione Università e Ricerca del 09.05.2001);
- ometteva di vigilare sulla adeguatezza statica e sismica delle strutture dell'edificio sia in relazione alla originaria (e deficitaria) consistenza strutturale dell'edificio sia in relazione agli interventi (di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria che mai avevano valutato l'adeguatezza statica e sismica delle strutture dell'edificio; che mai avevano proceduto alla verifica del dimensionamento strutturale di progetto originario) succedutisi nel corso degli anni;
- non *garantiva* a fronte della realizzazione di tutte le opere di progetto per *manutenzione straordinaria recupero o ristrutturazione* il rispetto delle esigenze relative alla sicurezza e alla prevenzione antisismica (in violazione dell'art. 1 comma 4 Legge n.338 del 14.11.2000);
- ometteva di disporre lo sgombero dell'edificio della Casa dello Studente o quanto meno di segnalare la necessità di tale provvedimento al Direttore o al Presidente dell'ADSU, così inducendo gli studenti ospiti a non lasciare l'edificio nonostante gli evidenti segni di instabilità del medesimo;
- procedeva alla visita finale di collaudo tecnico amministrativo, ai sensi del D.P.R. n.554/1999 in data 10.05.2002, in assenza del collaudo statico e del deposito dei progetti presso gli uffici del Genio Civile (in violazione del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425).

VALENTE Luca

in qualità di Direttore dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari dell'Aquila (istituita con Legge Regionale n.91 del 06.12.1994, ente di gestione con personalità giuridica di diritto pubblico) dal febbraio 1998 per colpa consistita in negligenza imprudenza imperizia, violazione degli artt.1, 2, 3 Legge Regione Abruzzo n.1 del 14.01.1983, della circolare n.300 del 17.02.1983 del Dipartimento Demanio e Patrimonio della Regione Abruzzo, dell'art.19 Legge Regione Abruzzo n.91 del 06.12.1994, dell'art. 1 comma 4 Legge n.338 del 14.11.2000, art. 17 comma 1 lett.a, 28 e 29 D.lvo n.81/08

- ometteva di vigilare sulla rispondenza dell'edificio alla destinazione di residenza per studenti universitari;

- ometteva di vigilare sulla adeguatezza statica e sismica delle strutture dell'edificio sia in relazione alla originaria (e deficitaria) consistenza strutturale dell'edificio sia in relazione agli interventi (di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria che mai avevano valutato l'adeguatezza statica e sismica delle strutture dell'edificio; che mai avevano proceduto alla verifica del dimensionamento strutturale di progetto originario) succedutisi nel corso degli anni;
- non “*garantiva*” a fronte di tutti i detti lavori di *manutenzione straordinaria recupero o ristrutturazione* il “*rispetto delle esigenze relative alla sicurezza e alla prevenzione antisismica*” (art. 1 comma 4 Legge n.338 del 14.11.2000);
- quale dirigente datore di lavoro nell'ambito di un edificio assimilabile, in parte, a Istituto scolastico (per la presenza di studenti universitari, locali studio e biblioteca) ai sensi degli artt. 17, 28, 29 D.lvo n.81/08 ometteva di redigere idoneo piano per la sicurezza; ometteva in tale ambito qualunque valutazione sull'adeguatezza delle strutture portanti dell'edificio in termini di sicurezza statica e sismica;
- ometteva di adeguare l'immobile alle precise indicazioni fornite dalla società Abruzzo Engineering in esecuzione dell'incarico conferito dalla Regione Abruzzo con l'ordinanza n.3274 del 2003 in merito alle criticità strutturali dell'edificio e alle previsioni di spesa per le verifiche e gli interventi diretti ad eliminarle.

D'INNOCENZO Luca

in qualità di Presidente dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari dell'Aquila (istituita con Legge Regionale n.91 del 06.12.1994, ente di gestione con personalità giuridica di diritto pubblico) dal 2006 per colpa consistita in negligenza imprudenza imperizia, violazione degli artt.1, 2, 3 Legge Regione Abruzzo n.1 del 14.01.1983, della circolare n.300 del 17.02.1983 del Dipartimento Demanio e Patrimonio della Regione Abruzzo, dell'art.9 Legge Regione Abruzzo n.91 del 06.12.1994, dell'art. 1 comma 4 Legge n.338 del 14.11.2000

- ometteva di vigilare sulla rispondenza dell'edificio alla destinazione di residenza per studenti universitari;
- ometteva di vigilare sulla adeguatezza statica e sismica delle strutture dell'edificio sia in relazione alla originaria (e deficitaria) consistenza strutturale dell'edificio sia in relazione agli interventi (di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria che mai avevano valutato l'adeguatezza statica e sismica delle strutture dell'edificio; che mai

- avevano proceduto alla verifica del dimensionamento strutturale di progetto originario) succedutisi nel corso degli anni;
- non *“garantiva”* a fronte di tutti i detti lavori di *“manutenzione straordinaria recupero o ristrutturazione il rispetto delle esigenze relative alla sicurezza e alla prevenzione antisismica”* (art. 1 comma 4 Legge n.338 del 14.11.2000);
 - ometteva di adeguare l’immobile alle precise indicazioni fornite dalla società Abruzzo Engineering in esecuzione dell’incarico conferito dalla Regione Abruzzo con l’ordinanza n.3274 del 2003 in merito alle criticità strutturali dell’edificio e alle previsioni di spesa per le verifiche e gli interventi diretti ad eliminarle.

In L’Aquila il 06.04.2009

Motivi della decisione

Il crollo dell'ala nord dell'edificio sito in via 20 settembre n. 46/52 di L'Aquila, denominato "Casa dello Studente", che ha provocato la morte di Alviani Marco, Capuano Lucia Pia, Centofanti Davide, Cruciano Angela Antonia, Di Simone Alessio, Hussein Hamade e Lunari Luca, studenti universitari che dimoravano e risiedevano presso quel palazzo e di Esposito Francesco Maria, portiere dello stabile, ha probabilmente rappresentato il punto massimo della tragedia che ha colpito la città di L'Aquila ed i paesi limitrofi la notte del 6 aprile 2009. Ben presto le vittime di quel crollo sono diventate l'emblema stesso del terremoto aquilano ed agli occhi dell'opinione pubblica nazionale hanno assunto un enorme valore simbolico per le peculiarità che quel crollo e quelle morti sono venuti ad assumere sin dai momenti immediatamente successivi al disastro. Pur inserendosi in una tragedia che ha determinato la morte di oltre 300 persone, il crollo dell'edificio che ospitava la Casa dello Studente ha immediatamente rappresentato, attraverso le immagini che le televisioni di tutto il mondo hanno diffuso, il momento di massima espressione dello sconforto e del senso di devastazione per lo spezzarsi di giovani vite e, nel contempo, della necessità di portare soccorso e solidarietà che ogni tragedia reca immancabilmente con sé. Nei giorni, nelle settimane e nei mesi successivi al sisma il crollo di quell'edificio ha continuato a restare al centro dell'interesse mediatico e le singole storie delle giovani vittime hanno monopolizzato l'interesse dell'opinione pubblica.

Al dramma dei giovani deceduti deve essere aggiunta l'altra tragedia che ha colpito i ragazzi che, a seguito del crollo, pur non avendo fortunatamente perso la vita, hanno subito traumi di natura fisica e, soprattutto, psicologica; e se i primi potranno trovare nel tempo lenimento, i secondi resteranno impressi, in modo indelebile ed in ciascuno di essi per tutti i restanti anni della loro vita. Capoccia Pancrazio ha riportato lesioni consistite in politrauma, lesioni vertebrali, dorsali, radiali, escoriazioni multiple, oltre a quelle psicologiche consistite in una sindrome post-traumatica da stress. Grasso Carmine ha riportato la frattura della clavicola sinistra, contusioni ed escoriazioni del collo e del dorso, trauma cranico e, come tutti gli altri, ha dovuto fronteggiare una sindrome post-traumatica da stress. Principe Antonella, Barcellona Roberta, Corsaro Giuseppe, Fulcheri Anna Paola, Cacioppo Stefania, Shahin Hisham, Di Bernardo Cinzia, Nazaj Besmir, Magrini Gabriele, Tomassetti Carmela, Lombardi Nadia, Villa Horlando Bruno, Haddad Grazia, Haddad Eros, Marini Valentina, Tarquinio Armida, Bellucci Giada, Gianfelice Pasquale, Tomassetti Guido, Pelacani Renato e Lauri Piergiorgio, tutti residenti presso l'edificio, hanno riportato lesioni psicologiche consistenti in sindrome post-traumatica da stress. La documentazione sanitaria concernente le patologie sopra indicate è stata prodotta ed acquisita nel corso delle indagini preliminari ed è inserita nel fascicolo del PM e, a seguito della scelta del rito abbreviato operata dalla maggior parte degli imputati, è venuta a far parte integrante del materiale probatorio in base al quale questo giudice ha pronunciato la sentenza. Dunque tutti i certificati medici prodotti dai ragazzi, unitamente alle relative querele, hanno acquisito, in assenza di qualsiasi contestazione nel corso del processo, il rango di prova piena e definitiva in ordine alle attestazioni presenti in quelle certificazioni.

Come per altri edifici crollati durante quella notte, anche per il palazzo Angelini - così conosciuto in città sin dall'epoca della sua edificazione risalente all'anno 1965 - si è posta sin da subito la necessità di capire se quanto accaduto potesse essere attribuito unicamente alla scossa sismica, ovvero se il disastro fosse stato determinato dall'effetto combinato del terremoto e di eventuali errori commessi al momento della edificazione e dei successivi interventi di ristrutturazione del palazzo. L'attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di L'Aquila ha immediatamente posto sotto la lente d'ingrandimento le caratteristiche costruttive dell'edificio, il progetto a suo tempo presentato al Comune di L'Aquila, le autorizzazioni rilasciate dalle varie autorità competenti, oltre all'analisi delle macerie e di tutti i materiali rinvenuti sul posto che potessero in qualche modo fornire indicazioni utili alla esatta ricostruzione della cinematica del crollo. Su queste basi e dopo la redazione delle perizie tecniche affidate dal PM ai propri consulenti si è infine giunti alla richiesta della fissazione dell'udienza preliminare per il rinvio a giudizio di Botta Claudio, Miconi Antonio, Ponzi Remo, Angelini Igino, Gaudiano Giorgio, Navarra Walter, Pietrosanti Ettore,

Pace Berardino Domenico, Giovani Carlo, Centofanti Pietro, Rossicone Tancredi, Andreassi Massimiliano, Sebastiani Pietro, Valente Luca e D'Innocenzo Luca.

La prima questione sollevata dai difensori degli imputati è stata la contestazione della scelta effettuata dal PM, in occasione della redazione dell'imputazione e della richiesta di fissazione dell'Udienza Preliminare, di ricomprendere persone ormai defunte (Miconi Antonio, Ponzi Remo, Angelini Igino e Pietrosanti Ettore) nell'elenco degli imputati, descrivendo per ciascuno di essi i profili di colpa che a suo avviso risultavano sussistenti alla luce degli accertamenti effettuati nel corso delle indagini. Il PM ha giustificato la propria scelta evidenziando la necessità di esplicitare a tutte le parti del processo quale fosse il quadro complessivo delle indagini ed in particolare che fosse chiaro a tutti il contributo di natura colposa ascrivibile a ciascun imputato in relazione al crollo dell'edificio e alla conseguente morte degli otto ragazzi e delle lesioni patite da tutte le persone indicate nell'imputazione. Le rimostranze avanzate dai difensori contro la scelta del PM sono arrivate addirittura a ventilare la sussistenza della nullità dell'intero capo d'imputazione; la giuridica presenza di persone decedute, a loro avviso, era priva di qualsiasi plausibile giustificazione e la loro inclusione nel giudizio finiva per inficiare l'esistenza stessa del rapporto processuale instauratosi a seguito della richiesta di fissazione dell'udienza preliminare.

L'eccezione difensiva è apparsa a questo giudice assolutamente priva di fondamento ed anche fuorviante; in realtà il PM, al momento della discovery, ha inteso rendere edotto le parti, soprattutto gli imputati, delle risultanze probatorie fornite dalle consulenze tecniche svolte nel corso delle indagini ed ha inteso fornire un quadro complessivo delle cause che hanno determinato i tragici eventi di cui ci si occupa. L'aver voluto indicare analiticamente quale fosse stato il contributo causale fornito dagli imputati deceduti, che nel corso del tempo hanno avuto, a vario titolo, un ruolo nei lavori riguardanti l'edificio, deve essere più correttamente riguardata come una scelta fortemente garantista nei confronti degli imputati in vita, orientata alla finalità di renderli edotti dell'esistenza di altre condotte, omissive o commissive, di cui tener conto nella valutazione dei fatti. Con la conseguenza pratica che quei contributi causali forniti da soggetti deceduti potevano e dovevano essere compiutamente valutati nel corso del processo e, se ritenuti sussistenti, avrebbero necessariamente finito per elidere, o quantomeno limitare, le eventuali responsabilità degli altri imputati. Dunque una scelta certamente apprezzabile, che il PM ha ribadito con forza nella discussione che ne è seguita e che è apparsa talmente chiara ed evidente da indurre il giudicante a rigettare ogni eccezione sollevata al riguardo, provvedendo immediatamente alla nomina di un difensore d'ufficio affinché per tutta la durata dell'udienza preliminare i relativi interessi, anche se solo di natura morale, potessero essere comunque salvaguardati.

Un'altra questione si è inserita sin dall'inizio nel dibattito processuale: alcuni

dei difensori degli imputati hanno presentato presso la Corte di Cassazione istanze di rimessione del processo ad altra sede giudiziaria per *legittima suspicione*, nella persuasione che un processo di tale interesse mediatico, così profondamente incidente in tutto il tessuto sociale cittadino e che colpiva profondamente le coscienze di tutti gli aquilani, non potesse essere celebrato in questa città perché evidentemente, a parere di quei difensori, non risultava garantita l'assoluta imparzialità e terzietà dei giudici. In attesa della decisione della Suprema Corte questo giudice, pur non ritenendo di dover sospendere il giudizio in prossimità dell'estate del 2010, lo rinviava all'autunno successivo.

Il processo rientrava dunque nel vivo soltanto dopo che la Corte di Cassazione aveva rigettato le suddette richieste.

Sin dall'inizio il processo ha rivelato le notevoli complessità che il crollo dell'edificio e le conseguenze derivatene portavano con sé; si è immediatamente compreso come fosse assolutamente necessario che attraverso la dialettica processuale si dovesse giungere, in primo luogo, a stabilire il perché l'edificio fosse crollato, in un contesto in cui tutti quelli vicini non avevano subito analoga sorte. In secondo luogo è apparso altrettanto chiaro come fosse necessario andare a ritroso nel tempo e ripercorrere l'intera storia dell'edificio, sin dal momento della sua edificazione avvenuta nell'anno 1965, soffermandosi compiutamente tanto sugli interventi di natura edilizia cui l'edificio è stato sottoposto fino al 6 aprile 2009, quanto sugli aspetti più propriamente amministrativi, riguardanti le varie autorizzazioni rilasciate dalle autorità pubbliche competenti, nonché sui soggetti, pubblici e privati, succedutisi nel tempo tanto nella proprietà dell'edificio quanto nella sua gestione.

All'inizio dell'Udienza Preliminare il materiale probatorio sottoposto dal PM e dai difensori all'attenzione del giudicante è apparso particolarmente corposo e si è dovuto immediatamente constatare, da parte di questo giudice, come le numerose consulenze tecniche di cui il PM intendeva avvalersi trovassero forti contestazioni e contrasti da parte delle difese degli imputati che, a loro volta, intendevano apportare al dibattito processuale il contributo fornito dai propri consulenti. In tale contesto si è inserita la richiesta, formulata da tutti i difensori degli imputati, di procedere alla nomina di un perito del giudice per l'espletamento di una perizia che si ponesse in qualche modo al di sopra e al di fuori delle posizioni di parte, che inevitabilmente qualificavano i contributi forniti dai vari consulenti. Pur a fronte dell'esistenza, già in quel momento, di un notevole materiale probatorio che per certi aspetti poteva anche essere ritenuto idoneo a proseguire e chiudere l'udienza preliminare, si è ritenuto assolutamente doveroso accogliere la richiesta dei difensori - di fronte alla quale va doverosamente riconosciuto che lo stesso PM non ha assunto una posizione di contrasto - e dunque si è disposta la perizia tecnica, in sede di incidente probatorio, affidandone la redazione alla professoressa Maria Gabriella Mulas, Professore Associato del Settore Scientifico Disciplinare

ICAR08, Scienza delle Costruzioni; Docente di Scienza delle Costruzioni e di Buildings in Seismic Areas, in servizio presso il dipartimento di ingegneria strutturale del Politecnico di Milano. Si vedrà nel prosieguo della trattazione come tale scelta si sia rivelata assolutamente decisiva; il contributo fornito dalla prof.ssa Mulas alla risoluzione delle complesse problematiche poste all'attenzione del giudicante è risultato fondamentale e determinante. E la miglior riprova della validità del lavoro svolto dal perito la si è avuta proprio al termine dell'incidente probatorio, allorché tutti gli imputati, tranne due di essi, hanno fatto richiesta di definizione del processo con il rito abbreviato; anche le parti civili, attraverso i rispettivi difensori, non hanno mancato di manifestare esplicitamente grande apprezzamento per l'enorme lavoro svolto dalla prof.ssa Mulas la cui relazione consta di oltre 1300 pagine.

E' giusto sottolineare, in questa sede, come di fatto l'intera discussione che ha preceduto la sentenza, protrattasi per ben tre udienze e per un totale di decine di ore, sia rimasta pressoché totalmente incentrata sulle risultanze della perizia Mulas che ha costituito il vero terreno di scontro tra l'accusa pubblica e privata e le difese.

Dunque la scelta processuale di procedere alla perizia tecnica è risultata quanto mai appropriata, finendo per fornire al giudice un contributo determinante nella decisione del processo e, prima ancora, nel disvelamento delle cause di natura tecnica che hanno portato al crollo dell'edificio.

A questo punto occorre tornare ad esaminare lo svolgimento delle varie udienze precedenti all'ammissione dell'incidente probatorio; e ciò per evidenziare che le udienze del 28 maggio 2010, 12 giugno 2010 e 26 giugno 2010 sono state dedicate interamente alla costituzione delle parti civili e dalla conseguente richiesta di citazione in giudizio dei responsabili civili. Si è ovviamente riconosciuta pienamente legittima l'ammissione della costituzione di parte civile dei parenti degli otto giovani deceduti ed anche di quelli che hanno subito lesioni di vario tipo; il processo ha conseguentemente assunto dimensioni quantitative notevoli, anche in relazione al numero delle persone che di volta in volta risultavano presenti in aula ed a tal riguardo il giudicante ha ritenuto di dover compiere una scelta iniziale di natura organizzativa, comunicando sin dalla prima udienza a tutti gli avvocati presenti, provenienti da località distanti da L'Aquila, che l'intero processo e tutte le udienze che fossero risultate necessarie sarebbero state celebrate di sabato, per la necessità di evitarne la concomitanza con le altre attività ordinarie previste presso il Tribunale di L'Aquila negli altri giorni della settimana.

All'udienza del 23 ottobre 2010 si è proceduto al conferimento dell'incarico peritale alla prof.ssa Mulas ed anche in tale occasione si è posta la necessità di procedere ad una scelta di tipo ordinatorio del processo; più di un difensore, infatti, data la delicatezza e la particolare rilevanza che la relazione peritale sarebbe venuta a rivestire ai fini della decisione del processo, aveva fatto espressa richiesta affinché ciascuno avesse potuto predisporre un elenco di quesiti da sottoporre al perito; ciò evidentemente al

fine di ottenere tutte quelle risposte che ognuna delle posizioni processuali degli imputati, ad avviso dei rispettivi difensori, aveva bisogno di ricevere. Anche in relazione a tale questione questo giudice ha ritenuto di dover accogliere la richiesta, estendendo, ovviamente, la relativa facoltà anche al PM ed alle parti civili; l'esigenza di fornire agli imputati la massima estensione delle facoltà difensive riconosciute dalla legge è apparsa anche in questo caso assolutamente decisiva. È dunque accaduto che l'intera udienza del 23 ottobre 2010 è stata dedicata alla lettura ed al conseguente dibattito relativamente ai quesiti che tutte le parti avevano predisposto; ne è derivata la necessità di attribuire alla prof.ssa Mulas un numero veramente considerevole di domande, tutte evidentemente correlate a specifiche problematiche scaturenti dalle risultanze processuali già acquisite in precedenza attraverso il lavoro dei consulenti di parte. Successivamente la prof.ssa Mulas, subito dopo aver dato inizio alle operazioni peritali, segnalava a questo giudice la necessità che si procedesse ad una nuova formulazione dei quesiti in maniera sintetica, proprio perché il numero assai elevato dei quesiti predisposti dalle parti le appariva in qualche modo di ostacolo ai fini di procedere alla necessaria sintesi delle questioni da trattare. Il PM - al quale la richiesta del perito era stata contestualmente inviata per conoscenza - raccogliendo l'invito del perito richiedeva a questo giudice la fissazione, in tempi brevi, di una nuova udienza al fine di aderire alla richiesta del perito e di fornirle una più sintetica indicazione del lavoro da compiere, che potesse aiutarla nell'espletamento dell'incarico. Veniva quindi fissata l'udienza del 5 marzo 2011, nel corso della quale si procedeva ad affidare al perito sette brevi quesiti, massimamente riassuntivi di quelli che erano stati inizialmente redatti dalle parti. Di fatto si è potuto successivamente constatare come la mole veramente imponente del lavoro svolto dalla prof.ssa Mulas, che ha depositato, come detto, una perizia di oltre 1300 pagine, abbia finito in realtà per dover esaminare, valutare, analizzare e rispondere a tutte le varie questioni che avevano formato oggetto dei quesiti inizialmente formulati.

Un altro tema che ha formato oggetto del dibattito processuale tra le parti è stato quello relativo alla richiesta di costituzione di parte civile di organizzazioni rappresentative di interessi diffusi, che nei loro statuti vedevano richiamato il perseguimento di finalità in qualche modo riconducibili alla tutela di beni ed interessi che si ritenevano lesi alla luce delle imputazioni formulate dal PM nei confronti dei diversi imputati. All'esito del contraddittorio che ne è seguito, questo giudice ha ritenuto di dover ammettere come parti civili il Codacons, Cittadinanza Attiva Onlus e, ovviamente, il Comune di L'Aquila. Nello stesso ambito di discussione si è inoltre statuito sulla ammissibilità della citazione dei responsabili civili, infine individuati nella Regione Abruzzo, nell'Università degli Studi di L'Aquila, nel Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e nell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di L'Aquila (ADSU).

Nota peculiare del presente giudizio è risultata essere la necessità dell'esame di tutte le vicende che hanno interessato l'edificio sede della Casa dello Studente, dal momento della sua realizzazione e per gli oltre 50 anni trascorsi sino al momento del tragico crollo del 6 aprile 2009. E d'altra parte per poter dare risposte credibili e convincenti, tanto da un punto di vista tecnico, quanto più specificamente giuridico per quanto accaduto, è risultato indispensabile conoscere e valutare tutti gli interventi di natura edilizia cui l'edificio stesso è stato sottoposto nel corso del tempo; parimenti rilevante e significativa è apparsa la necessità di un *excursus* sulle vicende concernenti i successivi passaggi della proprietà del palazzo e ciò anche al fine di individuare quali siano stati, negli anni, i soggetti pubblici e privati cui attribuire la paternità degli interventi stessi. D'altra parte la stessa struttura del capo d'imputazione ed il contenuto delle condotte colpose indicate dal PM hanno reso assolutamente necessario fare cenno alla descrizione dell'edificio ed alla sua storia come risultante dalla documentazione acquisita.

Dagli atti del processo è possibile trarre tutte le notizie e tutti gli atti, pubblici e privati, che il tema in questione ha reso necessario consultare; al riguardo la relazione dell'architetto Margherita Aledda, consulente tecnico del PM, costituisce fonte di conoscenza primaria di quelle vicende, posto che ad essa è stato espressamente conferito l'incarico di ricostruire *l'iter* amministrativo relativo tanto all'edificazione quanto ai successivi interventi che hanno riguardato la Casa dello Studente.

Attingendo da quella fonte si rileva che nell'anno 1965 l'edificio risultava inserito nel piano di lottizzazione "Istituto Maestre Pie Filippini", in via 20 settembre di L'Aquila, identificato come edificio numero n. 3. Il committente Angelini Igino, legale rappresentante dell'A.C.R.A.F., affidò la redazione del progetto all'ingegner Claudio Botta ed il 30 aprile 1965 la predetta società presentò al Comune di L'Aquila l'istanza per ottenere la licenza di costruzione dell'edificio; il progetto e tutti i calcoli strutturali risultano firmati dall'ingegner Botta, incaricato anche della Direzione dei Lavori, mentre la loro esecuzione fu affidata all'impresa Antonio Miconi Costruzioni Edili, Idrauliche e Stradali.

L'edificio sin dall'origine venne denominato "Palazzo Angelini" e risultava composto da un piano seminterrato adibito a magazzino depositi della ditta farmaceutica del medesimo Angelini Igino, da un piano terra con uffici e da quattro piani realizzati per ospitare 12 appartamenti di civile abitazione. L'edificio risulta complessivamente composto da sette piani, di cui due seminterrati, un piano terra e quattro piani sopraelevati, ma esaminando gli attestati di conformità alle norme sismiche rilasciate dal Genio Civile si rileva che lo stesso fa riferimento a soli sei piani. Pur tuttavia in tutte le successive vicende il palazzo rimarrà sempre descritto come composto di sette piani, come in effetti si presenta.

Il 24 novembre 1969 l'Ufficio Igiene e Sanità del Comune di L'Aquila rilevava

un utilizzo improprio dei seminterrati del palazzo che erano stati adibiti a uffici dell'Enel ed a locali magazzino di prodotti farmaceutici della ricordata "A.C.R.A.F."; il successivo 20 marzo 1970 quest'ultima richiedeva al Comando dei Vigili del Fuoco il rilascio del certificato d'uso in conformità con le reali destinazioni ed il successivo 20 aprile 1971 il Comune di L'Aquila rilasciava la dichiarazione di abitabilità che fa riferimento ad uno stabile composto da sette piani, con una suddivisione dei piani stessi esattamente corrispondente alla realtà. Nell'anno 1974 l'immobile venne venduto dall'A.C.R.A.F. di Angelini Francesco alla società Angelini Ddistribuzioni Varie (A.DI.VAR). Il 15 marzo 1977 il professor Giorgio Gaudiano venne incaricato di presiedere il Consiglio di Amministrazione dell'Opera Universitaria al fine di stipulare l'atto d'acquisto del " Palazzo Angelini" e ciò su incarico del rettore dell'Università di L'Aquila, Presidente dell'Opera Universitaria. Il successivo 22 giugno 1977 il Consiglio di Amministrazione dell'Opera Universitaria decise di contrarre un mutuo ipotecario al fine di procedere all'acquisto di un immobile da destinare a Casa dello Studente e mensa universitaria. La richiesta venne indirizzata al Credito Fondiario di Roma, per l'ammontare di 600 milioni di lire; il Consiglio di Amministrazione stabili, nell'occasione, che l'intero complesso immobiliare sarebbe stato trasferito dalla venditrice all'Opera Universitaria al momento della firma dell'atto pubblico di compravendita.

Il 24 giugno 1977 tra l'Opera Universitaria e la S.p.A. A.DI.VAR. venne sottoscritto il preliminare di compravendita ed il 7 luglio successivo il professor Gaudiano richiese al Prefetto di L'Aquila l'autorizzazione all'acquisto, concessa il 28 dicembre 1977.

L'11 giugno 1979 venne pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto prefettizio 28 dicembre 1977 con il quale si autorizzava l'Opera Universitaria all'acquisto dell'immobile in questione e la stipula del relativo atto fissata al 5 luglio 1979; l'atto di compravendita fu redatto nella suddetta data con rogito notaio Domenico Trecco di L'Aquila. Nel rogito si fa menzione della presenza di entrambi i seminterrati e sono descritte le destinazioni d'uso dei singoli piani; si dice espressamente che l'edificio si compone di due piani sotto strada e di un piano terreno, adibiti ad uso magazzini e uffici, oltre a quattro piani elevati suddivisi in 12 appartamenti di civile abitazione e si indicano le superfici complessive di ogni singolo piano. Il 3 settembre 1979 il Consiglio di Amministrazione dell'Opera Universitaria si riunì per deliberare la ristrutturazione dell'ormai ex "Palazzo Angelini" e decise di interpellare la facoltà di ingegneria al fine di affidarle la redazione del progetto della ristrutturazione del palazzo, per trasformarlo in Casa dello Studente e mensa universitaria. Il successivo 16 aprile 1980 furono apportate consistenti modifiche alla distribuzione interna e venne incaricato l'ingegner Navarra di redigere il progetto di ristrutturazione, con l'indicazione che nel pianterreno dell'immobile dovevano essere ubicati gli uffici, la biblioteca, il bar e le sale di studio e ricreative per gli studenti. Inoltre il progettista inserì nel primo piano

seminterrato la mensa, sempre in attuazione delle direttive ricevute. Il 2 maggio 1980 fu formalizzato l'incarico di progettazione e direzione dei lavori all'ingegner Navarra. Uno dei motivi principali della ristrutturazione dell'edificio era costituito dalla necessità di dotare la Casa dello Studente di una biblioteca e di trovare una sistemazione definitiva degli uffici dell'Opera Universitaria. Nella relazione di accompagnamento si evidenziava che il progetto prevede due locali bagni, oltre agli impianti di distribuzione di acqua fredda e calda, di riscaldamento ed elettrico; oltre a due celle frigorifere realizzate mediante tramezzi portanti dello spessore di 16 cm, con camera d'aria di polistirolo per l'isolamento e solai composti da putrelle d'acciaio più pannelli di polistirolo; infine la pavimentazione è composta da piastrelle antidrucciolo e le porte sono speciali ed atte all'isolamento.

Il 25 giugno 1980 venne richiesta l'autorizzazione al Sindaco per la ristrutturazione, allegando alla pratica le planimetrie relative allo stato di fatto della ristrutturazione prevista, a firma dell'ingegner Navarra. Il successivo 11 dicembre il Sindaco di L'Aquila rilasciava la concessione edilizia per la ristrutturazione e il cambio di destinazione d'uso in conformità con il progetto presentato.

Il 15 gennaio 1982 la Legge Regionale numero 13 intitolata "attuazione del diritto allo studio universitario", sancisce il passaggio della proprietà dell'immobile, definitivamente denominato Casa dello Studente, dall'Opera Universitaria alla Regione Abruzzo; la Regione, oltre alla proprietà, acquisisce anche l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile. La stessa legge prevede che il verbale di trasferimento dell'immobile, nello stato di fatto e di diritto in cui il bene si trova, ha valore di atto pubblico di trasferimento e costituisce titolo per la trascrizione immobiliare e per la voltura catastale del bene stesso a favore della Regione Abruzzo; uno degli allegati al verbale riporta la suddivisione dell'immobile, indicando dodici appartamenti suddivisi in quattro piani abitativi, con tre appartamenti per ciascun piano, un pianterreno e due seminterrati. Viene indicato inoltre che l'Opera Universitaria ha acquistato l'immobile nel luglio del 1979 e lo ha ristrutturato nei piani abitativi, dotandolo di posti letto per 144 studenti, mentre nel pianterreno sono stati collocati gli uffici amministrativi, la biblioteca, le sale studio ed il bar; inoltre al primo piano seminterrato è stata realizzata la nuova mensa universitaria ed al secondo le celle frigorifere, il magazzino e lo spogliatoio per il personale; si precisa, infine, che il progetto del secondo seminterrato è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione ma non appaltato per indisponibilità di fondi.

Con riferimento alla gestione dell'immobile va segnalato che dal 1 gennaio 1983 sino al 19 maggio 1986 l'organo di gestione per l'Attuazione del Diritto allo Studio Universitario è individuato nel Comune di L'Aquila, mentre l'Ufficio per il Diritto allo Studio Universitario rappresenta l'unità organizzativa tramite la quale il Comune gestisce i servizi. Dal 20 maggio 1986 al 27 dicembre 1995 tale organo viene individuato nel Comitato di Gestione, istituito con

apposita legge regionale, che subentra al Comune di L'Aquila a far data dal 20 maggio 1986; il Comune comunque continua ad essere rappresentato all'interno del Comitato di Gestione e tutti gli atti sono assoggettati al controllo di merito e di legittimità da parte della Giunta Regionale; da ultimo, a far data dal 28 dicembre 1995, l'organo di gestione è rappresentato dall'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di L'Aquila (ADSU), istituita con Legge Regionale numero 91 del 6 dicembre 1994, come ente strumentale della Regione Abruzzo.

La legge nazionale numero 390/91, recante norme sul diritto agli studi universitari, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, viene promulgata “per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, per consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi”. In tale ottica le regioni subentrano alle università e alle opere universitarie, aventi sede nel loro territorio, nei rapporti contrattuali da esse conclusi con terzi, relativi all'uso dei beni immobili e mobili destinati alla realizzazione dei relativi fini istituzionali. La regione Abruzzo subentra pertanto nella titolarità dei rapporti attivi e passivi della Casa dello Studente; anche gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni sono posti a carico delle regioni. Per l'attuazione delle finalità sancite dalla Costituzione e dalla legge n. 390/1991, viene promulgata la legge numero 91/1994 che disciplina gli interventi “volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari”. E' così istituito l'attuale ADSU - Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Universitari - dotata di autonomia amministrativa e gestionale, con personalità giuridica di diritto pubblico, sul cui operato viene esercitato il controllo della Regione e l'edificio Casa dello Studente le viene concesso in comodato d'uso gratuito, ma con controllo e vigilanza della regione Abruzzo. Il 18 maggio del 1995 viene nominato il primo Consiglio di Amministrazione dell'ADSU.

Il 28 gennaio 1997 viene sottoscritta la convenzione tra la regione Abruzzo e gli ingegneri Pace Berardino, Centofanti Pietro e Rossicone Tancredi, estratti a sorte e riuniti in gruppo, per la redazione di un progetto preliminare di adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti dell'edificio; il successivo 5 febbraio 1998 Valente Luca viene nominato Direttore dell'ADSU. Il medesimo Valente il 16 aprile 1998 scrive alla Giunta Regionale per richiedere un incontro con i tre ingegneri designati; inoltre il Valente, nella sua qualità di Direttore dell'ADSU, indirizza una nota all'ufficio tecnico della Giunta Regionale di L'Aquila, recante nel proprio oggetto la dicitura “lavori di manutenzione straordinaria all'immobile sede della Casa dello Studente sito in via 20 settembre” e nell'occasione formula la richiesta di un incontro con gli ingegneri Pace, Centofanti e Rossicone.

Il 27 aprile 1998 il Consiglio di Amministrazione dell'ADSU approva un programma di interventi in cui si fa esplicita menzione della necessità di un

“radicale intervento di ristrutturazione” per la razionalizzazione degli spazi; il medesimo Consiglio di Amministrazione con delibera avente ad oggetto “approvazione programma di interventi L.R. 14/1998 e relative variazioni” stabilisce che “è prevista la ristrutturazione degli uffici attualmente situati al piano terra dell'immobile sito in via 20 settembre, ricorrendo a ditta specializzata del settore, al fine di rendere funzionali gli spazi a disposizione” ed ancora “per la sede di via 20 settembre è previsto, in collaborazione con la regione, un radicale intervento di ristrutturazione per una ottimale razionalizzazione degli spazi, con i necessari interventi di adeguamento degli impianti tecnologici, anche al fine di offrire agli studenti ulteriori servizi”. Il 14 maggio 1998 l'ADSU affida all'ingegner Andreassi l'incarico di progettazione esecutiva e quello di coordinatore della progettazione ai sensi del D.Lgs. 494/96 per la “ristrutturazione piano terra uffici”. La direzione dei lavori per tale attività viene affidata al funzionario incaricato dalla regione, ingegner Giovani. Si indicano quali interventi da realizzare la “ristrutturazione piano terra uffici, con realizzazione doppio bagno, recupero, ove possibile, delle attuali tramezzature mobili, predisposizione per il collegamento in rete tra i vari uffici. Per la copertura finanziaria si indicano i fondi previsti nel programma predisposto ai sensi della L.R. 14/98, oltre agli avanzi di gestione al 31 dicembre 1997”. Il 26 agosto 1998 il Consiglio di Amministrazione dell'ADSU affida la ristrutturazione e l'adeguamento della Casa dello Studente alle norme di sicurezza al gruppo di progettazione composto dagli ingegneri Pace, Centofanti e Rossicone e dà mandato al Direttore Valente per la redazione di uno schema di convenzione. Ai citati professionisti si conferisce l'incarico della compilazione del progetto definitivo ed esecutivo, la direzione dei lavori, la contabilità e l'assistenza al collaudo. Viene indicato quale ingegnere capo e coordinatore per la progettazione l'ingegner Pace, mentre gli altri due professionisti assumono il ruolo di coordinatori per l'esecuzione dei lavori. Con la stipula della relativa convenzione viene prevista anche la progettazione definitiva, comprendente relazioni tecniche specialistiche, elaborati grafici e calcoli preliminari di strutture e impianti; la progettazione esecutiva comprende la relazione generale, i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, gli elaborati grafici nelle scale adeguate, i particolari costruttivi atti ad individuare le modalità esecutive di dettaglio; il computo metrico estimativo; l'elenco prezzi unitari; il capitolato speciale d'appalto; il piano di manutenzione dell'opera che contenga i documenti operativi finalizzati ad un corretto suo uso e ad una agevole manutenzione, oltre al controllo periodico per l'accertamento dello stato di conservazione, con particolari molto dettagliati per gli impianti tecnologici; cronoprogramma dei lavori; piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.Lgs. 494/96. Nel mese di settembre 1998 è approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'ADSU il progetto preliminare dell'ingegner Andreassi, limitando la progettazione agli interventi di carattere prioritario con riduzione degli interventi da realizzare nei limiti del finanziamento di 350 milioni di lire

anziché 434.510.170; tali interventi vengono individuati nella predisposizione dell'impianto di climatizzazione, la verifica dello spostamento del locale spogliatoio nel salone mensa, lo spostamento dei 20 termoconvettori indispensabili per garantire il riscaldamento di ogni locale destinato ad uffici e biblioteca, l'eliminazione e pulitura del travertino della facciata e la realizzazione di armadi a muro. Il 23 settembre 1998 il Direttore Luca Valente comunica agli ingegneri già nominati l'affidamento della progettazione unitaria e coordinata relativa alla ristrutturazione ed all'adeguamento alle norme di sicurezza. I progettisti Pace, Rossicone e Centofanti, in ottemperanza all'incarico ricevuto dall'ADSU, trasmettono il progetto preliminare nel quale sono previsti i seguenti interventi:

- 1) ridistribuzione dei piani camere degli studenti;
- 2) rifacimento del locale mensa e raffrescamento delle camere;
- 3) sostituzione ascensori e montacarichi;
- 4) sostituzione infissi esterni e nei piani camere;
- 5) adeguamento ed integrazione degli arredi camere;
- 6) realizzazione di un locale lavanderia al quinto piano.

Restano escluse le opere riguardanti l'intero piano uffici, le attrezzature della cucina, gli infissi dei piani sottostanti i piani camere, i risanamenti esterni del fabbricato, l'adeguamento degli impianti tecnologici e degli impianti antincendio. Il progetto viene suddiviso in due stralci, nel primo dei quali sono previste le opere non soggette ad atti autorizzativi, finalizzate a garantire la piena funzionalità dell'attività ricettiva dell'immobile immediatamente appaltabili, mentre nel secondo le opere sull'edificio soggette a concessione edilizia. Il 12 novembre 1998 il Consiglio di Amministrazione approva il progetto definitivo di "ristrutturazione uffici" dell'ingegner Andreassi e approva il progetto preliminare degli ingegneri Pace, Centofanti e Rossicone. Il 12 settembre 2001 l'architetto Pietro Sebastiani è incaricato di presiedere la Commissione di Collaudo Lavori di Restauro e Risanamento Conservativo della Casa dello Studente. Infine, dall'anno 2006 viene designato come presidente e legale rappresentante dell'ADSU, Luca D'Innocenzo.

Si è reso necessario procedere al lungo *excursus* che precede nonostante le relative notizie ed i dati riportati siano ampiamente presenti tanto nella relazione dell'architetto Aledda, quanto nella perizia della prof.ssa Mulas e lo stesso PM ha fatto riferimento a tali vicende sia in occasione della sua requisitoria, sia nella memoria scritta depositata. La cronologia dei fatti, la puntuale indicazione degli atti amministrativi assunti, il modificarsi delle denominazioni degli enti affidatari dell'edificio, le norme di legge succedutesi nel tempo relativamente alla proprietà del palazzo ed ai finanziamenti necessari per la sua ristrutturazione e soprattutto l'indicazione di tutte le persone, con le rispettive qualifiche professionali, comunque interessate alle vicende della Casa dello Studente, costituiscono un imprescindibile presupposto per una corretta valutazione delle responsabilità di natura

penale affidata al giudicante. Soltanto la perfetta conoscenza della cronologia degli eventi e della congerie di notizie sopra riportate può consentire l'attribuzione di specifiche responsabilità a ciascuno degli imputati; e per converso soltanto quella perfetta conoscenza contribuisce a riconoscere l'irrilevanza penale delle condotte di quegli imputati che, seppure hanno svolto un ruolo nella gestione amministrativa dell'edificio, nelle modificazioni che esso ha subito nel corso di 50 anni, pur tuttavia sono risultati totalmente estranei rispetto alle accuse ascritte loro, non essendo stata accertata alcuna riconducibilità a loro condotte colpose degli eventi costituenti gli elementi oggettivi dei reati contestati. Nel prosieguo della trattazione sarà necessario ritornare ancora ai riferimenti temporali sopra riportati, in particolare allorché dovrà procedersi alla valutazione della posizione di ciascun imputato ed alla rilevanza penale delle rispettive condotte, commissive od omissive.

Dunque il processo, terminata la risoluzione di tutte le questioni correlate alla costituzione delle parti ed assunta quindi una definitiva individuazione dei soggetti legittimati a parteciparvi, è entrato nel vivo nel momento in cui i difensori degli imputati, una volta conosciuto il rigetto della loro istanza di rimessione del processo ad altra sede giudiziaria per *legitima suspicione*, hanno chiesto e ottenuto l'espletamento della perizia tecnica. Si vedrà in seguito come la relazione della prof.ssa Mulas - tanto nella sua formulazione scritta, di enorme consistenza, quanto e forse soprattutto, in occasione della esposizione, effettuata in udienza, delle risultanze del suo accertamento - abbia determinato un totale stravolgimento di quelle che erano le iniziali conoscenze tecniche in possesso del PM e che lo avevano condotto alla individuazione soggettiva degli imputati ed alla conseguente formulazione delle accuse. Senza ancora voler entrare nel dettaglio della perizia vi è un'osservazione che si impone già in questa fase della sentenza: grazie al lavoro del perito si è oggi in possesso di un altissimo grado di conoscenza di quali siano stati i motivi del crollo dell'edificio sede della Casa dello Studente; e va immediatamente aggiunto il rilievo che tale incontrovertibile dato è stato sostanzialmente accettato e condiviso da tutti i protagonisti del processo, il PM, le parti civili, i responsabili civili e gli stessi imputati.

Una volta terminate le udienze destinate al deposito della relazione della prof.ssa Mulas, gli imputati Pace Berardino Domenico, Centofanti Pietro, Rossicone Tancredi, Sebastiani Pietro, Andreassi Massimiliano, Valente Luca, D'Innocenzo Luca e Giovani Carlo hanno fatto richiesta di definizione delle proprie posizioni processuali con il rito abbreviato; i soli Pace, Centofanti, Rossicone e Sebastiani hanno condizionato la loro richiesta ad una nuova audizione del perito, alla presenza ed in contraddittorio con i propri consulenti di parte. Gli imputati sono stati ammessi al rito abbreviato ed a quel punto è sorta la necessità di rinviare la discussione dell'udienza preliminare, relativa agli altri due imputati Navarra Walter e Gaudiano Giorgio, alla stessa udienza riservata alla decisione con il rito abbreviato; ciò,

evidentemente, per la necessità di evitare situazioni di incompatibilità del giudicante.

A seguito dell'ammissione di alcuni imputati al rito abbreviato è intervenuta la richiesta dei difensori dei responsabili civili di essere estromessi dal processo, ex articolo 87, terzo comma, cpp. Alla richiesta ha fatto seguito l'immediata eccezione, sollevata da uno dei difensori degli imputati, di incostituzionalità della suddetta norma per violazione degli articoli 3 e 111 della Costituzione, perché l'uscita dal processo dei responsabili civili, in applicazione di tale norma, avrebbe rappresentato un *vulnus* per gli imputati privo di qualsiasi giustificazione giuridicamente apprezzabile, posto che li avrebbe privati dell'usbergo rappresentato dalla partecipazione al processo di soggetti garanti delle loro posizioni civilistiche, per il solo fatto della loro scelta del rito abbreviato, determinando così un'ingiustificabile differenziazione rispetto al rito ordinario, particolarmente marcata ove si consideri l'evoluzione normativa e giurisprudenziale che l'istituto ha subito nel corso degli ultimi anni, che ne ha fatto perdere l'originaria connotazione di giudizio allo stato degli atti, essendo ormai consentito all'imputato richiedere l'espletamento di una variegata attività processuale che rende il rito speciale sostanzialmente equiparabile a quello ordinario. L'avvocato Mercurio Galasso ha illustrato nel dettaglio l'eccezione, depositando anche una memoria scritta a sostegno della sua fondatezza e per ribadire a questo giudice la necessità della trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale alla quale sottoporre il vaglio di legittimità costituzionale della norma in questione. A conclusione del dibattito che ne è seguito, il giudicante ha pronunciato l'Ordinanza che si reputa opportuno riportare integralmente qui di seguito.

L'eccezione di illegittimità costituzionale dell'articolo 87, terzo comma ,cpp, sollevata dal difensore degli imputati Rossicone, Pace e Centofanti, avvocato Mercurio Galasso, appare, ad avviso del giudicante, manifestamente infondata. Le pregevoli argomentazioni svolte dal difensore nella sua memoria in data 19/5/2012, ribaditi ed ampliati nell'odierna udienza, non superano una serie di obiezioni che possono essere mosse a tutti gli argomenti utilizzati a sostegno dell'eccezione stessa.

In estrema sintesi si sostiene che le norme che regolano lo svolgimento del rito abbreviato, così come sono venuti a modificarsi attraverso i vari interventi legislativi successivi all'entrata in vigore del codice, abbiano portato ad una mutazione genetica, per usare l'espressione utilizzata dall'avvocato Galasso, di portata talmente radicale e pregnante da rendere necessaria una nuova lettura dell'articolo 87, terzo comma, cpp, totalmente diversa da quella che poteva effettuarsi al momento dell'entrata in vigore del codice di procedura penale. Si omette volutamente, in questa sede, di riportare tutti gli interventi legislativi succedutisi "in subjecta materia" nel corso degli anni e si omette, altresì, di riportare le notazioni critiche e le valutazioni di natura formale e sostanziale che l'avvocato Galasso è venuto mano a mano ad evidenziare per suffragare la propria convinzione circa la non manifesta infondatezza

della questione. Gli uni e le altre sono riportate in modo chiarissimo nella citata memoria ed una eventuale sintesi finirebbe per penalizzarne il pregio giuridico e la stessa portata complessiva degli argomenti svolti.

Ciò posto devesi osservare che gli interventi del pubblico ministero e di alcuni difensori delle parti civili hanno apportato un notevole contributo giuridico ed argomentativo alla confutazione delle tesi dell'avvocato Galasso. Per una sorta di "par condicio" anche l'analisi dei suddetti interventi viene momentaneamente rinviata. Prima delle modifiche legislative che hanno profondamente modificato ed innovato l'istituto processuale del rito abbreviato, l'articolo 87, terzo comma, cpp non è stato oggetto di nessuna lettura che ne evidenziasse una qualsiasi illegittimità costituzionale. Si è dunque ritenuto legittimo e coerente con il sistema processuale e con le garanzie difensive delineate dalla Costituzione, che il responsabile civile, citato in giudizio dalle parti civili, ne uscisse non appena l'imputato avesse effettuato la libera scelta del rito abbreviato e la sua richiesta fosse stata accolta. Nessuno ha mai ritenuto che l'uscita dal processo non fosse legittima, riconoscendosi giusto e ragionevole che il responsabile civile fosse sottratto alle conseguenze risarcitorie che quella scelta implicava. Nessuno ha mai valutato men che legittimo e conseguente che la perdita per l'imputato dell'usbergo costituito dalla presenza nel giudizio del responsabile civile, non fosse in linea con le norme costituzionali.

Se si esaminano con la necessaria obiettività la maggior parte delle conseguenze per l'imputato determinate dal ricorso al rito abbreviato, così come delineatosi a seguito degli interventi legislativi, si vede che in realtà ben poco è cambiato. Fatta questa premessa occorre ora valutare se le modifiche apportate alla struttura processuale del giudizio abbreviato abbiano effettivamente comportato lo stravolgimento totale dell'istituto ed abbiano realizzato quella mutazione genetica su cui insiste l'avvocato Galasso. E la risposta alla relativa domanda è, ad avviso di questo giudice, assolutamente negativa. Il giudizio abbreviato conserva intatta la "filosofia" sottesa alla scelta di fondo che portò il legislatore del 1989 ad introdurre un istituto assolutamente sconosciuto alla tradizione processualpenalistica italiana, mutuandolo dal rito anglosassone. I cardini essenziali sono costituiti dalla necessità di ridurre drasticamente il ricorso al dibattimento ordinario, stante l'enorme numero dei processi e soprattutto la consapevolezza che l'introduzione del principio dell'oralità e della formazione della prova in dibattimento doveva essere accompagnata dalla drastica riduzione del numero dei processi celebrati con il rito ordinario, che doveva dunque assumere un carattere decisamente residuale. Se si ha ben presente quella "filosofia" e quei principi ispiratori non si può dubitare minimamente del fatto che il rito abbreviato novellato conserva intatti i propri lineamenti, le proprie peculiarità e l'assoluta non sovrapponibilità al dibattimento ordinario, da cui resta totalmente scisso e giuridicamente distante.

A fronte del premio offerto dal legislatore all'imputato attraverso lo sconto di

un terzo di pena in caso di condanna, l'ordinamento chiedeva al medesimo imputato, e glielo chiede ancor oggi, di accettare che il giudice, sempre monocratico in qualsiasi processo, dalla semplice contravvenzione al più efferato dei delitti, sia autorizzato ad acquisire per intero il fascicolo del PM, contenente tutte le attività svolte dalla polizia giudiziaria e dallo stesso PM nel corso delle indagini, dunque tutto il materiale, che a volte può essere enorme, che ha portato al suo rinvio a giudizio. Le facoltà di prova oggi concesse all'imputato anche con il rito abbreviato, pur nella massima estensione ipotizzabile, non potranno mai condurre a ritenere, neppure parzialmente, la sovrapponibilità tra i due riti. L'imputato può scegliere il rito abbreviato, può decidere di fruire dei vantaggi correlati a quella scelta e tutti i "sacrifici" che ne scaturiscono, tra cui l'esclusione dal processo del responsabile civile, trovano la loro legittimazione e dunque la conformità al sistema processuale ed alle norme Costituzionali, nel patto che viene ad instaurarsi tra l'imputato e l'Ordinamento giuridico, che ha previsto e regolato l'istituto. Un'ultima notazione.

Come è possibile ritenere geneticamente modificato e stravolto l'odierno rito abbreviato ed equipararlo, nella sostanza, al dibattimento ordinario e non tener conto del fatto che, comunque e sempre, il giudice chiamato a decidere è lo stesso dell'udienza preliminare, vale a dire la negazione totale ed assoluta di uno dei principi basilari del dibattimento?

L'articolo 87, terzo comma, cpp non può essere ritenuto, neppure alla luce di tutte le modifiche intervenute, costituzionalmente illegittimo in quanto assolutamente coerente al sistema di norme che regolano lo svolgimento del rito abbreviato. PQM dichiara manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'articolo 87, comma tre, cpp.

Alla luce della decisione assunta è stata disposta l'immediata uscita dal processo dei responsabili civili in relazione alla posizione di quegli imputati che hanno fatto richiesta di giudizio abbreviato; in definitiva i responsabili civili hanno continuato ad essere presenti unicamente in relazione allo svolgimento dell'udienza preliminare relativa alla richiesta di rinvio a giudizio degli imputati Navarra Walter e Gaudiano Giorgio. Ha fatto seguito la nuova convocazione della prof.ssa Mulas ed il conseguente confronto avvenuto con i consulenti tecnici degli imputati Pace, Centofanti, Rossicone e Sebastiani. Una volta terminata questa ulteriore fase del processo si è proceduto alla discussione finale; dopo la requisitoria del PM e le conclusioni delle parti civili e dei responsabili civili, limitatamente ai due imputati Navarra e Gaudiano, hanno preso la parola tutti i difensori degli imputati ed all'udienza del 16 febbraio 2013, ultimate le repliche richieste dalle parti, questo giudice ha pronunciato due distinte sentenze: una relativa all'udienza preliminare per gli imputati Navarra Walter e Gaudiano Giorgio, per i quali si è dichiarato non luogo a procedere per non aver commesso il fatto, oltre che alla dichiarazione di non luogo a procedere per estinzione dei reati nei confronti dei quattro imputati deceduti; l'altra nei confronti di tutti i restanti imputati che

avevano richiesto la definizione del giudizio con il rito abbreviato.

Una volta riassunto, per sommi capi, l'intero svolgimento del processo occorre iniziare ad esaminare compiutamente tutte le questioni che hanno formato oggetto del dibattito processuale, con riferimento alle tematiche scaturenti dalla lettura dei capi d'imputazione. La priorità deve essere data, com'è ovvio, ad una compiuta valutazione dell'incidenza avuta dalla terribile scossa sismica delle 3.32 del 6 aprile 2009 rispetto agli eventi che ne sono seguiti, puntualmente individuati nelle imputazioni e riferibili alla morte degli otto ragazzi, alle lesioni di vario tipo patite da altre 23 persone ed al crollo di una porzione dell'edificio.

Al riguardo è assai significativo il contributo fornito dalla relazione, depositata in atti, del professor Luis Decanini, consulente nominato dal PM; e ciò sia in termini descrittivi del fenomeno, sia, soprattutto, con riferimento alle forze sprigionatesi concretamente. Il professor Decanini è unanimemente considerato dalla comunità scientifica internazionale uno dei massimi esperti in tema di terremoti; il suo curriculum professionale, gli incarichi ricoperti, gli studi effettuati sui terremoti accaduti in diverse zone geografiche del pianeta, ne fanno un sicuro punto di riferimento per chiunque voglia avere un approfondita contezza di eventi sismici. L'illustre studioso ha dedicato la sua vita allo studio dei terremoti ed ha avuto modo di approfondire le caratteristiche del terremoto aquilano in ogni suo aspetto, primo tra tutti la perfetta conoscenza della sismicità storica del territorio; ha riferito che nel periodo compreso tra il giugno 2008 ed il 6 aprile 2009 la zona è stata interessata da uno sciame sismico, di frequenza e di intensità crescenti, sfociato nella scossa distruttiva delle 3,32 che ha avuto una magnitudo momento pari a 6.3 ed una magnitudo locale di 5.8. Nel mese di gennaio 2009 sono state registrate 69 scosse, 78 a febbraio, 100 a marzo e ben 57 nei soli primi cinque giorni di aprile, tutte nella stessa area e caratterizzate da un progressivo aumento della magnitudo. Il professor Decanini ha descritto compiutamente nella sua relazione la storia sismica del territorio aquilano ed è arrivato alla conclusione che il terremoto del 2009 non costituisce la massima intensità osservata a L'Aquila, poiché nel 1349, nel 1461 e nel 1703 si erano già verificati terremoti di intensità uguale o anche maggiore rispetto a quello di cui ci si occupa; lo studio del consulente ha evidenziato una tendenza al concentramento, nelle zone prossime a L'Aquila, di una notevole attività sismica, con picchi elevati d'intensità. Gli eventi sismici storici aquilani risultano caratterizzati da vere e proprie sequenze, con scosse premonitrici e repliche che si protraggono per diversi mesi. Di particolare rilievo, ai fini che qui interessano, risulta essere l'analisi dei periodi medi di ritorno, vale a dire il lasso di tempo intercorrente tra un evento particolarmente significativo e quello successivo, che è stato indicato in circa 325 anni, a partire dall'anno 1000. Il professor Decanini ha descritto compiutamente le caratteristiche di tutta la sequenza registrata nella primavera del 2009, ha ripercorso lo sciame sismico che ha preceduto la scossa del 6 aprile ed ha altresì analizzato le

repliche verificatesi fino al successivo mese di settembre, in numero di 20, di magnitudo locale superiore a 4.

Lo studio del professor Decanini e degli altri consulenti nominati dal PM, professori Domenico e Laura Liberatore, consente di fissare alcuni punti fermi circa le caratteristiche del sisma in oggetto; si è trattato di un terremoto certamente non eccezionale per il territorio aquilano ed assolutamente in linea con la sismicità storica dell'area. E' interessante considerare un altro dato fornito dai consulenti: nel mondo vengono rilevati, ogni anno, ben 120 terremoti di intensità pari a quello aquilano. Inoltre anche a parere dei ricercatori dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Milano e di Pisa, il terremoto di L'Aquila non rappresenta un caso eccezionale nel quadro della sismicità tipica dell'area e, addirittura, le sue caratteristiche sismogenetiche rientrano perfettamente in quanto previsto negli elaborati di pericolosità utilizzati per aggiornare l'assegnazione dei comuni alle zone sismiche e per definire gli spettri della nuova normativa di settore. Oltre a non presentare il carattere della eccezionalità il sisma non era affatto imprevedibile, essendosi verificato in quello che viene definito periodo di ritorno, vale a dire nel lasso temporale di ripetizione di eventi previsto per l'area aquilana.

Per concludere sull'argomento gioverà evidenziare come in una delle fasi cruciali del processo, vale a dire in occasione delle arringhe svolte dai difensori degli imputati, nessuno ha ritenuto di doversi minimamente soffermare sulle caratteristiche del terremoto per escludere la responsabilità dei propri assistiti e per attribuire alla forza ed alla intensità devastante del fenomeno la causa esclusiva dei decessi degli otto ragazzi e delle lesioni patite dagli altri giovani. Appare lecito e corretto ritenere che il carattere non eccezionale e non imprevedibile dell'evento sismico costituisca dato definitivamente acquisito, tanto in questo come in tutti gli altri giudizi che si stanno celebrando presso questo Tribunale.

Un altro dato particolarmente significativo concernente il terremoto aquilano è costituito dal numero di edifici in cemento armato totalmente o parzialmente crollati in occasione della scossa del 6 aprile; si tratta di 15 edifici, pari a meno dell'1% del relativo patrimonio edilizio della città ed in essi hanno perso la vita 135 delle 305 vittime complessive del sisma. Altro dato interessante da osservare, anch'esso segnalato dal professor Decanini, è costituito dalla categoria in cui il terremoto è stato classificato, vale a dire quella che in gergo tecnico viene definita *strong* della quale, mediamente, si registrano ogni anno 120 eventi nel mondo; ciò a riprova, ancora una volta, del carattere certamente non eccezionale del sisma.

Con specifico riferimento al crollo dell'edificio della Casa dello Studente la scossa del 6 aprile 2009 non costituisce dunque causa atipica o eccezionale idonea come tale ad esaurire, ex articolo 41 cp, la ricerca di altre cause per quanto accaduto. La scossa in questione è certamente concausa del crollo, ma deve essere valutata unitamente alle gravi deficienze strutturali che

caratterizzavano l'edificio. La professoressa Mulas, cui è stato affidato l'incarico di accertare le cause del crollo, il contributo causale del sisma, la ricostruzione dell'iter amministrativo relativo all'edificazione dell'edificio e dei successivi interventi di modifica strutturale operati, oltre alla rispondenza delle opere realizzate alla normativa vigente, all'adeguatezza tecnica e normativa dell'edificio ed alla destinazione d'uso assegnata, è giunta alla conclusione che la scossa di cui si parla “ *era di severità compatibile con le previsioni di progetto e della normativa sismica in vigore dal 1965*”. Per giungere alla conclusione così sinteticamente riportata il perito ha esaminato la normativa italiana succedutasi nel tempo, relativamente alle prescrizioni ed agli accorgimenti per le costruzioni di edifici in zona sismica. Ha ricordato il Regio Decreto n. 2105 del 22/11/1937 concernente “norme tecniche di edilizia con particolari prescrizioni per le località colpite da terremoti” e “norme tecniche di buona costruzione per tutti i comuni anche non colpiti da terremoti”; in cui i Comuni italiani venivano suddivisi tra prima e seconda categoria, in base al grado di pericolosità sismica. La legge n. 1684 del 25/11/1962 relativa a “provvedimenti per l'edilizia con particolari prescrizioni per le zone sismiche” apportava un'ulteriore suddivisione tra norme per “edilizia ordinaria”, valida per le abitazioni, le scuole e gli uffici pubblici e norme per “edilizia speciale”, vale a dire costruzioni a prevalente sviluppo verticale come viadotti o ponti. Ancora la legge n. 64 del 2/2/1974, recepita dal Testo Unico dell'edilizia di cui al DPR 380/2001, comprendente il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 16/1/1996, relativo alle “norme tecniche per la costruzione in zone sismiche”. Per quanto concerne più specificamente la città di L'Aquila va rilevato anzitutto che essa è ricompresa in zona sismica di seconda categoria, vale a dire a sismicità media, per la quale le fonti normative successive a quella del 1937 prevedevano un'accelerazione massima del terreno riconducibile a 0,25g. Il riferimento da considerare è quello delle accelerazioni del suolo e non la *magnitudo*, che esprime l'energia liberata in termini complessivi ed è un valore unico di ogni evento sismico, mentre l'accelerazione al suolo è un valore variabile, misurabile nello spazio, fattore di scala correlabile alle forze sismiche che agiscono sulle costruzioni delle quali si deve tenere conto in fase di progettazione. Sempre la prof.ssa Mulas ha spiegato che per misurare le accelerazioni nelle zone sismiche sono state dislocate ormai da anni, a cura della Protezione Civile nazionale ed anche dell'INGV, numerose stazioni accelerometriche; secondo il perito quelle maggiormente indicative sono risultate le registrazioni delle stazioni collocate in zona Collemaggio, in zona Castello Spagnolo e soprattutto, per quanto qui interessa, quella ubicata in via 20 Settembre, perché molto vicina alla Casa dello Studente. Secondo il perito tanto più una stazione accelerometrica è posizionata in prossimità del luogo oggetto di indagine, tanto più i risultati saranno attendibili. Nella sua relazione sono riportati i dati registrati da tutte le stazioni, specificando tuttavia come il picco di accelerazione registrato non sia indicativo, di per sé

solo, del potenziale distruttivo di un terremoto, in quanto trattasi di un dato non raffrontabile con il valore di accelerazione al suolo considerato dalla normativa sismica (per la città di L'Aquila, come detto, pari a 0,25 g) e conseguentemente il perito conclude - alla luce dei picchi massimi di accelerazione riscontrati, tutti superiori al limite sopra indicato - che il terremoto del 6 aprile sia stato un evento del tutto inaspettato fuori scala rispetto a quelli che erano i parametri normativi. Ha peraltro spiegato la professoressa Mulas che il picco massimo di accelerazione è di per sé poco significativo perché è ormai ben noto che i valori di accelerazione indicati dalla normativa siano “valori efficaci”, ovvero non derivano da una semplice lettura strumentale, bensì da più articolati studi di pericolosità sismica; in altri termini il valore indicato dalla legge deriva da elaborati processi di analisi e non da valori puramente strumentali dei segnali accelerometrici. Il picco di accelerazione (PGA) previsto dalla norma non è un valore strumentale, ma deriva da una analisi probabilistica della pericolosità. In conseguenza di ciò il dato che meglio qualifica l'accelerazione del terremoto del 6 aprile è quello definito E.P.A., ovvero l'accelerazione efficace di picco, che è una sorta di valore medio dei valori spettrali di accelerazione. Al riguardo la prof.ssa Mulas ha riportato i valori di E.P.A. registrati il 6 aprile 2009 alle ore 3.32 e dalla relativa lettura emerge una sostanziale corrispondenza del valore medio di E.P.A. ai parametri normativi in vigore per la zona di L'Aquila nel periodo in cui furono edificate le palazzine crollate. Per quanto riguarda i suddetti valori medi per le sole stazioni ubicate nei pressi di Collemaggio e del Castello Spagnolo lo stesso è risultato di 0,208 g, inferiore del 17% a quello previsto dalla normativa per le zone di seconda categoria. Considerando invece le registrazioni di tutte le stazioni si ha un risultato del 23% superiore al valore della normativa. La serie di dati numerici forniti, correlata alla registrazione delle accelerazioni, è frutto di modelli matematici certamente utili per interpretare i fenomeni naturali complessi, in parte ancora sconosciuti, come i terremoti, ma non deve portare a trascurare schemi interpretativi di diversa natura, perché l'analisi del potenziale distruttivo di un terremoto deve avere anche e soprattutto connotazioni di tipo fenomenico e concreto. Al riguardo è apparso particolarmente significativo il rilievo contenuto nella relazione del professor Decanini, laddove ha evidenziato come meno dell'1% degli edifici in cemento armato di L'Aquila sono crollati e in tale ridottissima percentuale di costruzioni si è concentrata la gran parte dei decessi. È sufficiente la semplice osservazione dei fabbricati adiacenti agli edifici crollati, desumibile dalle numerosissime fotografie allegate a tutte le relazioni prodotte, per rendersi conto di come essi siano sostanzialmente uguali, quanto a vetustà, a materiali edilizi utilizzati ed alla loro conformazione rispetto a quelli crollati; e tuttavia essi sono rimasti in piedi la notte del 6 aprile e, pur subendo danneggiamenti più o meno importanti, sono stati perfettamente in grado di assolvere l'esigenza primaria di salvaguardare la vita di chi vi abitava. Trattasi di valutazione empirica e di immediata percezione che consente di

affermare con il massimo grado di verosimiglianza e ragionevolezza che la causa delle tragedie verificatesi debba essere ricercata nella vulnerabilità degli edifici crollati e non nella particolare intensità e severità del terremoto. Quest'ultima non è certamente la causa unica degli eventi perché la stragrande maggioranza degli edifici è rimasta in piedi, pur essendo ubicata accanto ai pochi crollati e del tutto simile e paragonabile a questi ultimi sotto tutti i profili costruttivi. I crolli, avvenuti a “macchia di leopardo”, testimoniano come sia oggettivamente fondato ricondurre gli stessi a difetti progettuali, carenze costruttive ed errati interventi di manutenzione. Le consulenze tecniche e soprattutto la perizia della professoressa Mulas con specifico riferimento alla Casa dello Studente, hanno posto in luce in modo assolutamente lampante le suddette carenze, di ben altra rilevanza causale per la tragedia accaduta rispetto alle considerazioni dei picchi di accelerazione. Non appare quindi scientificamente sostenibile, né logicamente e giuridicamente accettabile, perché non aderente ai dati della realtà, affermare che il crollo della Casa dello Studente - progettato nell'anno 1965, dunque predisposto per resistere a forze sismiche di accelerazione pari a 0,25 g, essendosi trovato a fronteggiare la notte del 6 aprile 2009 una scossa di terremoto con valori strumentali di picco superiori - sia avvenuto unicamente in ragione della scossa sismica e dunque concludere che si sia trattato di un accadimento eccezionale ed atipico, facendo in tal modo esclusivo riferimento al dato numerico delle accelerazioni strumentali registrate, superiori ai valori della normativa sulle costruzioni. Così non è perché già la semplice valutazione delle accelerazioni efficaci di picco (E.P.A.), della cui importanza si è sopra fatto cenno, smentisce e contraddice il rilievo precedente, dal momento che i valori registrati dalle stazioni di rilevamento sono risultati molto vicini rispetto a quelli previsti dalla legge. Il dato numerico non può essere, di conseguenza, il terreno di confronto utile per una corretta analisi delle cause del crollo dell'edificio in questione. Si è già osservato che il perito, nella sua relazione, ha bene argomentato come i danneggiamenti degli edifici del centro storico della città di L'Aquila evidenziano la loro distribuzione “a macchia di leopardo”, perché si è potuto rilevare che gli edifici più vicini ai pochi crollati o gravemente danneggiati sono viceversa rimasti intatti o quanto meno sono restati in piedi; ed anche con riferimento alla Casa dello Studente il perito, nelle pagine da 246 a 248 della relazione scritta, ha posto in luce come l'osservazione diretta del patrimonio edilizio circostante ha evidenziato che quelli vicini, anche se danneggiati, sono tutti ancora in piedi. Ciò porta a ritenere che in realtà il vero discrimine per gli edifici crollati non è consistito nella violenza del terremoto e dei relativi picchi di accelerazione, bensì nei vizi progettuali, nelle carenze costruttive, negli errati interventi di manutenzione che hanno caratterizzato, in negativo per quello che si vedrà appresso, anche la Casa dello Studente. Il perito si è dilungato, nella sua relazione, nell'esame della riscontrata differenziazione dei palazzi rispetto alla resistenza dimostrata di

fronte alla scossa del 6 aprile e non ha mancato di rilevare come, anche alla luce dell'elevato indice edificatorio e di urbanizzazione, si sarebbe dovuto registrare un numero ben maggiore di crolli, qualora la scossa sismica si fosse caratterizzata per la sua eccezionalità ed atipicità. La ricognizione del centro storico aquilano ed il conteggio relativo agli edifici crollati rispetto alla stragrande maggioranza rimasta in piedi, costituisce la dimostrazione dell'assoluta insufficienza del dato numerico dei valori strumentali del picco di accelerazione nell'interpretazione di quanto accaduto e, nel contempo, ribadisce la necessità, morale prima ancora che giuridica, di effettuare, come di fatto avvenuto, approfondite indagini su ciascuno dei fabbricati crollati, primo fra tutti la Casa dello Studente. La prof.ssa Mulas ha poi evidenziato come le stazioni di rilevamento poste nella zona di Coppito, a ridosso della Scuola Sottufficiali della Guardia di Finanza, hanno fornito i valori strumentali più elevati di accelerazione e tuttavia gli edifici ubicati in quella zona hanno subito danni molto limitati e, ciò che più conta, non si sono registrate vittime; per contro, le stazioni di rilevamento poste nelle zone della città più vicine al centro storico e maggiormente interessate dai crolli, hanno registrato valori strumentali di accelerazione più bassi proprio laddove si è avuta la più alta concentrazione di vittime.

Dunque tutti i dati disponibili devono essere interpretati secondo logica e ragionevolezza e si deve procedere ad una comparazione complessiva ed unitaria dei dati stessi, in conformità con quanto indicato dalla Corte di Cassazione e dai giudici di merito in occasione di decisioni relative a tragici eventi equiparabili a quello di cui ci si sta occupando. Tanto in relazione alla morte di 137 persone avvenuta nell'alluvione di Sarno del 5 maggio 1998, quanto per il crollo della scuola Jovine di San Giuliano di Puglia ove morirono 28 persone nel terremoto del 31 ottobre 2002, è stato pienamente applicato e ribadito il criterio interpretativo cui si è fatto sopra cenno, vale a dire l'assoluta necessità, per l'interprete, di valutare secondo logica e ragionevolezza tutti i dati a disposizione, procedendo alla loro giuridica comparazione soprattutto con riferimento alla ricerca, in relazione a ciascun dato disponibile, tanto di natura tecnica, quanto a quelli di più diretta ed empirica osservazione, del nesso di causalità rispetto all'evento verificatosi.

Ed è proprio la concreta applicazione dei principi sinora evidenziati che ha costituito l'oggetto del processo; insieme ad una corretta valutazione delle caratteristiche del terremoto del 6 aprile 2009, di cui si ampiamente detto, è stato necessario procedere al più approfondito accertamento delle caratteristiche costruttive dell'edificio sede della Casa dello Studente. A tal fine la perizia della prof.ssa Mulas costituisce la fonte primaria delle conoscenze a disposizione del giudicante per la valutazione delle responsabilità degli imputati. Una volta definitivamente accertato il carattere non eccezionale ed imprevedibile della scossa sismica, come tale inidonea a costituire causa unica e sufficiente per la determinazione del crollo dell'edificio, della morte degli otto studenti ospitati e delle lesioni patite dagli

altri ragazzi, la relazione del perito ha fornito la risposta a tutte le domande che ci si poneva nel momento in cui si è affidato l'incarico. Si è già osservato come la principale risposta fornita dalla perizia è stata quella relativa alla domanda sul *perché* sia crollata l'ala nord della Casa dello Studente; ed una volta ottenuta tale fondamentale risposta è risultato agevole verificare la sussistenza o meno delle responsabilità che il PM ha ritenuto di attribuire a ciascun imputato al momento della contestazione dei reati.

Ribadito ancora una volta come il terremoto abbia costituito comunque una delle cause del crollo, nella relazione è evidenziato nella maniera più chiara ed incontrovertibile che l'edificio presentava originarie fragilità strutturali, riconducibili anzitutto al progetto redatto dall'ingegner Botta Claudio, esecutore dei calcoli strutturali e direttore dei lavori, oltre che progettista del palazzo edificato nell'anno 1965. Il suo progetto strutturale e i calcoli effettuati sono risultati connotati da una sconcertante superficialità ed incompletezza, ravvisabile nel mancato calcolo dell'azione sismica nella direzione ortogonale rispetto alla tessitura principale della struttura; inoltre le forze agenti sull'edificio, orizzontali e verticali, sono state calcolate in maniera erronea, in patente violazione dell'articolo 12, comma 15, della Legge 25/11/1962 n. 1684. Sul punto la relazione della prof.ssa Mulas è stata particolarmente dettagliata e completa; si legge infatti nelle pagine da 43 a 50 della relazione.

Il progetto strutturale dell'edificio 3 della lottizzazione MPF è descritto nella relazione agli atti "AZIENDE CHIMICHE RIUNITE FRANCESCO ANGELINI – ANCONA - FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE IN VIA XX SETTEMBRE – L'AQUILA – CALCOLI STATICI DELLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO" a firma in data 29 luglio 1965. Il progettista, Ing. Claudio Botta, dichiara a pag. 2 della relazione di far riferimento al RD 22-11-1937 n. 2105, poi convertito nella legge 25-4-1938 n. 710. Peraltro, tale normativa era stata modificata dalla legge 25-8-1940 n. 1393 e sostituita dalla legge 25-11-1962 n. 1684, cui il progettista avrebbe dovuto fare riferimento. L'esplicita abrogazione delle leggi precedenti è stabilita dalla Circolare diramata dal Ministero dei LL. PP. in data 6-2-1963, n. 705.

La relazione consta delle seguenti parti:

- *analisi dei carichi;*
- *analisi e verifica delle membrature del telaio "portante", individuato come il telaio longitudinale di spina dei tre corpi dell'edificio, aventi struttura analoga, con tre telai paralleli disposti in senso longitudinale sul corpo stesso;*
- *analisi e verifica dei plinti di fondazione.*

In difformità alle prescrizioni della legge n. 1684 del 1962¹, nella relazione mancano: (a) la progettazione della scala; (b) quella dei balconi e in generale degli sbalzi; (c) quella dei telai disposti trasversalmente sulla testata dei tre corpi di fabbrica e di quelli disposti sulla parete obliqua di ciascun corpo. Benché non dimensionati e con le armature non disposte correttamente (come si dettaglierà meglio nel seguito) si ritiene tuttavia che questi due ultimi telai abbiano fornito un qualche contributo alla resistenza sismica dell'edificio e in particolar modo delle due ali che non sono state oggetto di crollo.

*L'analisi dei carichi verticali presenta dapprima il calcolo del peso dei solai per il piano di copertura, il piano tipo ed i piani adibiti a magazzino; **tale peso è calcolato come somma delle incidenze del solaio in laterocemento, della caldana in calcestruzzo e del pavimento.** Non è considerata l'incidenza del massetto di sottofondo, dell'intonaco sul soffitto e delle tramezzature interne; quest'ultima potrebbe essere stata conteggiata all'interno del sovraccarico accidentale (pari a 250 kgf/m^2 per il piano tipo e la copertura e a 400 kgf/m^2 per le zone magazzino). Il valore minimo di legge² per il sovraccarico accidentale per il piano tipo era infatti pari a 200 Kgf/m^2 . Va tuttavia rilevato che, in tal caso, l'incidenza delle tramezze verrebbe ridotta ad un terzo nel calcolo delle azioni sismiche orizzontali, criterio questo che non appare corretto alla luce della natura, essenzialmente permanente, del peso dei tavolati. L'incidenza dei tamponamenti esterni, per unità di superficie della parete, è valutata in 340 kgf/m^2 ; nella relazione di calcolo non vi è evidenza del fatto che se ne sia considerato il contributo ai fini del calcolo delle forze sismiche di progetto.*

Per quanto riguarda il calcolo delle forze verticali il progettista segue la normativa che dichiara di avere assunto come riferimento (RD 22.11.1937 n. 2105)³, che recita:

"Nei calcoli di stabilità degli edifici con intelaiatura di cemento armato o completamente metallica o con altri sistemi si debbono considerare le seguenti forze agenti sulle strutture resistenti dell'edificio: a) il peso proprio delle varie parti ed il sopraccarico accidentale, distribuito in modo da produrre le maggiori sollecitazioni. per tenere conto dell'accelerazione sismica dipendente dal moto sussultorio, si considererà un carico totale uguale alla somma del peso proprio più $1/3$ del sopraccarico accidentale aumentato del 25%, semprechè il carico totale così ottenuto non risulti inferiore alla somma del peso proprio e del sopraccarico accidentale."

E' da notare che la norma del 1962, emanata in un momento in cui le conoscenze sull'entità e natura del moto sismico erano più elevate (la prima registrazione accelerometrica della storia è quella del terremoto di Long Beach, California, nel 1933), non contiene più prescrizioni in merito ad un incremento delle forze verticali per effetto del terremoto.

Le forze orizzontali sono valutate nella relazione di calcolo in ragione del 7% dei carichi verticali presenti (valore previsto dalla legge 25.11.1962 n. 1684), mentre il RD 2105 del 1937 prevedeva un valore pari al 5%; sull'entità delle forze orizzontali il progettista ha quindi seguito la norma pro tempore vigente. Per meglio cogliere le differenze tra le due normative su tale tema, è opportuno richiamarne esplicitamente il testo circa la determinazione delle forze sismiche orizzontali e i metodi da impiegare nel calcolo delle sollecitazioni agenti sui singoli elementi.

Il RD n. 2105 del 1937⁴, nel seguito dell'Art. 31 già citato, impone di considerare:

"b) forze orizzontali applicate alle masse delle varie parti dell'edificio, dipendenti dalle accelerazioni sismiche ad esso trasmesse dal moto ondulatorio. Tali forze debbono considerarsi agenti in entrambi i sensi, tanto in direzione longitudinale quanto in direzione trasversale. Il rapporto tra le forze orizzontali ed i pesi corrispondenti alle masse su cui agiscono deve assumersi uguale a 0,05, qualunque siano l'altezza dell'edificio ed il numero dei piani."

La legge 25-11-1962 n. 1684⁵, impone invece di considerare:

"forze orizzontali applicate ai baricentri delle masse delle varie parti dell'edificio dipendenti dalle accelerazioni sismiche. Bisogna prevedere che tali forze siano comunque dirette sul piano orizzontale. Le strutture devono essere dimensionate in relazione alle sollecitazioni massime. Il rapporto tra le forze orizzontali e i pesi corrispondenti alle masse su cui agiscono deve assumersi uguale a 0,07, qualunque siano l'altezza dell'edificio e il numero dei piani. Per la valutazione delle forze orizzontali il carico accidentale deve essere limitato ad un terzo di quello assunto nel progetto. Detto carico accidentale deve essere

considerato integralmente nei casi particolari di immagazzinamento di merci, liquidi, macchinari e simili.”

Al di là sia delle differenze nella formulazione dell'entità delle forze sismiche orizzontali da considerare, sia della natura più stringente delle disposizioni del 1962, entrambe le normative impongono di applicare separatamente le forze sismiche almeno secondo due direzioni ortogonali (“longitudinali e trasversali” nella norma del '37 e “comunque dirette” in quella del '62) e di considerare nel dimensionamento la condizione più severa (criterio che potremmo considerare implicito per la norma del '37).

Nel progetto delle strutture dell'edificio 3 la verifica del telaio portante soggetto all'azione dei carichi permanenti, alla quota parte prevista dei carichi accidentali ed alle forze sismiche agenti nel piano orizzontale è condotta imponendo al telaio stesso le forze d'inerzia che si sviluppano (per un'accelerazione orizzontale pari a 0.07 g) in una porzione di edificio, o meglio del corpo considerato, avente una larghezza compresa fra un terzo e la metà della larghezza totale. Ciò appare coerente con l'intento di contrastare, mediante i telai longitudinali di ciascun corpo (uno di spina e due di bordo), la componente longitudinale delle forze d'inerzia che si sviluppano all'interno del corpo stesso. Gli elementi verticali (pilastri), di sezione rettangolare, hanno le armature longitudinali disposte solo su due lati, in maniera da fornire un'efficace resistenza alle sole azioni flessionali agenti nel piano del telaio.

Occorre ora ricordare che nella relazione di calcolo non è riportata alcuna verifica relativa alla resistenza di eventuali telai disposti trasversalmente a ciascun corpo, né delle strutture del vano scala. Vista la forma dell'edificio, si potrebbe ipotizzare che il progettista abbia pensato di affidare ai telai longitudinali presenti nei tre corpi la totalità delle forze sismiche orizzontali che si sviluppano nell'edificio. Tale schema progettuale appare infatti praticabile in virtù della presenza di solai dotati di un'opportuna cappa, capace di assorbire le azioni membranali in grado di ridistribuire le forze d'inerzia sui telai longitudinali stessi. L'ipotesi è avvalorata dalla disposizione delle armature nei pilastri presenti nelle facciate di testata, e pertanto appartenenti sia ai telai longitudinali sia ai telai trasversali di testata: tali armature sono disposte in modo da assorbire efficientemente i momenti flettenti nel piano del telaio longitudinale e non di quello trasversale.

La ridistribuzione delle forze orizzontali, calcolate secondo normativa, sui diversi elementi portanti era prevista da entrambe le normative in esame. Il RD del 1937, sempre all'Art. 31, a tal proposito recita:

“Di norma le strutture asismiche debbono essere considerate come sistemi elastici costituiti da travi e pilastri solidali fra loro (telai) e calcolati coi metodi della scienza delle costruzioni relativi ai sistemi staticamente indeterminati, sia per le sollecitazioni derivanti dai carichi verticali, sia per quelle derivanti

dalle forze orizzontali. Nel calcolo dei telai multipli è ammesso tuttavia trascurare le deformazioni derivanti dalle sollecitazioni al taglio e dalle sollecitazioni assiali.”

La legge 1684 del 1962 all’art. 12 recita in maniera analoga, anche se più dettagliata:

“Le strutture sismiche debbono essere considerate come sistemi elastici costituiti da travi e pilastri solidali tra loro (telai) e calcolati con i metodi della Scienza delle Costruzioni. Le strutture vanno calcolate per le forze comunque dirette, valutando, sia pure con procedimenti approssimati, la distribuzione di dette forze tra i vari elementi, in ragione della loro rigidità.”

Tornando all’analisi del progetto strutturale dell’edificio, anche in presenza di opportuni telai trasversali realizzati nelle testate o dotati di travi in spessore di solaio, i telai longitudinali, in virtù della loro maggiore rigidità, tenderebbero comunque ad “attirare” le forze orizzontali secondo il noto principio della Scienza delle Costruzioni della ripartizione delle forze sugli elementi in funzione della loro rigidità. Per impedire tale effetto e fare affidamento sui telai trasversali il progettista avrebbe dovuto realizzare dei giunti strutturali fra i tre corpi, assicurandone un comportamento indipendente sotto le azioni sismiche.

Alla luce delle considerazioni esposte non risulta conforme all’art. 12 della L. n. 1684 del 1962 il criterio, più sopra descritto, per il calcolo delle forze sismiche di progetto; queste avrebbero dovuto comprendere, per i telai del corpo Nord che sono gli unici disposti in direzione Nord-Sud, le forze d’inerzia che si sviluppano nell’intero fabbricato, forze quindi all’incirca tre volte superiori a quelle considerate. La non conformità sussiste anche nei confronti dell’art. 31 della normativa del 1937. La sottostima delle forze sismiche è ovviamente meno grave per la direzione Est-Ovest, vista la presenza di due corpi aventi i telai longitudinali allineati in tale direzione.

La relazione riporta infine il progetto del plinto di fondazione ritenuto più sollecitato. Per il dimensionamento del plinto si ipotizza una situazione di compressione centrata; il progettista dichiara di far riferimento, per tener conto degli effetti flessionali, ad una pressione sul terreno pari alla metà di quella effettivamente ammissibile (4 kgf/cm^2). Tale criterio potrebbe essere adeguato per quanto riguarda gli sforzi trasmessi al terreno. Per il progetto delle armature ed alla verifica degli sforzi sul calcestruzzo, tuttavia, il progettista considera $\frac{1}{4}$ del plinto assimilandolo ad una mensola caricata con la pressione del terreno ridotta;

ciò è palesemente in contrasto con l'ipotesi, implicitamente assunta nel calcolo, che, nelle condizioni di pressione eccentrica che si verificano sotto le azioni sismiche, le pressioni scaricate localmente sul terreno siano doppie rispetto a quelle corrispondenti al solo carico verticale. Coerentemente con tale ipotesi il calcolo delle armature sarebbe stato da effettuarsi sulla base della pressione ammissibile effettiva, pari a 4 kgf/cm^2 .

L'edificio della Casa dello Studente dal progetto alla realizzazione.

Nel presente paragrafo si riassumeranno (con riferimento agli Allegati F4 ed F5 riguardanti l'analisi dei carichi) le principali discrepanze fra i dati (geometria, carichi) utilizzati nel progetto strutturale dell'Ing. Botta e quelli effettivamente caratterizzanti l'edificio realizzato, così come misurati o derivati dalle operazioni e indagini peritali.

Geometria

Le differenze riguardano i seguenti aspetti.

- *La presenza del secondo piano seminterrato (assente nella relazione di calcolo);*
- *Alcune discrepanze nel posizionamento in pianta dei pilastri, così come dedotte, nel progetto originale, dalla tavola 1 "PIANTA SPICCATO DELLA PILASTRATURA – TESSITURA DEI TELAI", discrepanze che provocano ovviamente delle variazioni nelle luci delle travi e dei travetti di solaio.*
- *La differente altezza del laterizio del solaio di copertura ($25+5 \text{ cm}$ in opera; $20+5$ nella relazione di calcolo).*

Carichi

Le principali differenze riscontrate riguardano i seguenti punti.

- *I tamponamenti esterni hanno un peso corrente pari a 2.82 kN/m^2 , contro un valore di 3.40 kN/m^2 citato nella relazione di calcolo, anche se non impiegato in alcuno dei calcoli ivi riportati.*
- *Le finiture dei solai (pavimento+sottofondo+intonaco) passano dal valore di 0.5 kN/m^2 citato nella relazione di calcolo a valori misurati che vanno da 1.12 a 2.32 kN/m^2 .*
- *Le tramezzature interne hanno incidenza media che va da 0.63 a 1.39 kN/m^2 : in relazione di calcolo non sono citate espressamente, anche se potrebbero*

essere comprese nel sovraccarico accidentale (2.5 kN/m^2) per un'incidenza pari a 0.5 kN/m^2 .

- Il solaio di copertura ha un peso stimato, sulla base delle misure effettuate, pari a 3.69 kN/m^2 contro i 2.80 kN/m^2 riportati nella relazione di calcolo.
- Le finiture solaio di copertura hanno un peso, dedotto dal campione ST5, il quale risulta il più leggero fra quelli estratti dal solaio stesso, pari a 2.39 kN/m^2 , contro un peso di 0.60 kN/m^2 riportato nella relazione di calcolo. Anche in questo caso, una quota parte, 0.50 kN/m^2 , del sovraccarico accidentale (2.5 kN/m^2) potrebbe essere stata introdotta per tener conto di parte della finitura.

Nella seguente tabella 3.1 sono riassunti i valori medi dei pesi gravanti sui solai nelle due situazioni (progetto e realizzato). Dall'esame di tale tabella si rileva come i carichi effettivamente posti in opera siano superiori di oltre il 60% (fino al 109%) se non si considera il carico accidentale nel confronto. Considerando quest'ultimo l'incremento va dal 35 al 62%.

Relazione Botta	A: pp solaio [kN/m ²] + finiture	B: pp trame zze [kN/m ²]	C = A + B [kN/m ²]	Incremento in % di C rispetto a relazione Botta	D: sovraccarico [kN/m ²]	C + D [kN/m ²]	Incremento in % di C+D rispetto a Relazione Botta
Solaio P5	3,4	0	3,4	-	2,50	5,9	-
Solaio P.Tipo	3,3	0	3,3	-	2,50	5,8	-
Solaio P.Terra	3,4	0	3,4	-	4,00	7,4	-
Solaio P.Interrato	3,4	0	3,4	-	4,00	7,4	-
Realizzato Botta							

Solaio P5	6,08	0,00	6,08	78,82	2,50	8,58	45,42
Solaio P4	4,55	1,39	5,94	80,01	2,50	8,44	45,52
Solaio P3	4,55	1,39	5,94	80,01	2,50	8,44	45,52
Solaio P2	3,95	1,39	5,34	61,83	2,50	7,84	35,18
Solaio P1	5,53	1,39	6,92	109,7	2,50	9,42	62,42
Solaio P.Terra	5,53	0,63	6,16	81,09	4,00	10,16	37,26
Solaio P.Interrato	4,93				4,00		

Tabella 3.1. Riassunto analisi dei carichi sui solai dell'edificio originale

La rispondenza dell'edificio realizzato alle norme dell'epoca

Negli Allegati G, *Analisi numeriche della risposta sismica dell'edificio*, si riporta (al punto G7) il calcolo sismico di verifica delle strutture dell'edificio come effettivamente costruito ed in ossequio alla norma vigente all'epoca (legge 25-11-1962 n. 1684); le forze sismiche sono pertanto introdotte in funzione dei carichi effettivamente presenti nella costruzione, così come valutati nel corso delle operazioni di perizia (si vedano le osservazioni al paragrafo precedente e gli allegati F4 ed F5).

In merito alla procedura di calcolo la legge 1684 del 1962, Art. 12, prescriveva:

"Le strutture vanno calcolate per le forze orizzontali comunque dirette, valutando, sia pure con procedimenti approssimati, la distribuzione di dette forze tra i vari elementi, in ragione della loro rigidità".

Il calcolo elastico tridimensionale qui eseguito sul modello completo dell'edificio ottempera la prescrizione citata; certamente il progettista dei tempi, come consentito dalla norma, avrebbe usato metodi più calcoli più semplici, presumibilmente basati sull'analisi di telai piani e sull'ipotesi di trascurare la resistenza e rigidità "fuori piano" degli elementi verticali dei telai. In tale procedimento di semplificazione avrebbe comunque adottato ipotesi maggiormente conservative rispetto a quelle che stanno alla base del calcolo qui eseguito; quest'ultimo conduce pertanto ad una

valutazione meno severa, rispetto ai risultati ottenibili con i metodi di calcolo dell'epoca, dello stato di sollecitazione nelle membrature.

Pur con tale premessa, lo stato di sollecitazione nei pilastri al piano terra, come ottenuto dal calcolo qui effettuato in relazione alle forze sismiche in direzione Nord-Sud, eccede in modo inequivocabile i valori ammissibili degli sforzi previsti nel progetto dell'Ing. Botta, che verranno ampiamente dettagliati nel Capitolo 4. I massimi sforzi di compressione nel conglomerato risultano infatti dell'ordine di 13 MPa, vale a dire circa il doppio di quanto previsto nei calcoli di progetto e ben al di sopra del valore ammissibile, che non poteva essere superiore a 7,5 MPa.

Si può pertanto concludere che le strutture dell'edificio effettivamente costruito non soddisfacevano i requisiti della norma vigente per quanto attiene alla verifica sismica.

Si è ritenuto di dover riportare per intero quanto evidenziato dal perito nelle pagine sopra indicate, proprio al fine di far risaltare, nella massima misura possibile, quanto sia stato primario e pregnante, rispetto agli eventi oggetto del processo, il contributo causale degli errori e delle omissioni riscontrati nel progetto originario.

Ciò posto va immediatamente precisato che la posizione del Botta Claudio è stata stralciata dal processo subito dopo il deposito della perizia della prof.ssa Mulas. Il suo difensore, infatti, ha prodotto copiosa documentazione sanitaria attestante le precarie condizioni di salute del suo assistito ed ha richiesto che fosse disposto un accertamento finalizzato a valutarne la capacità di stare coscientemente in giudizio ex art. 97 cpp; il medico legale incaricato, dopo aver visitato il Botta ed aver consultato la documentazione sanitaria prodotta, ha riferito in udienza che l'imputato è del tutto privo di tale capacità. Alla luce di quanto accertato è stata disposta, nei suoi confronti, la sospensione del processo e la sua posizione è stata conseguentemente stralciata. Resta comunque il dato acquisito definitivamente in giudizio concernente la palese violazione della normativa antisismica del progetto strutturale dell'edificio, che si pone, come ampiamente riconosciuto dalla prof.ssa Mulas anche nel prosieguo della perizia, quale sicura causa, in aggiunta alla scossa di terremoto del 6 aprile 2009, del crollo dell'ala nord della Casa dello Studente.

Si è già accennato, in precedenza, ai diversi interventi succedutisi nel tempo per dare all'edificio una destinazione diversa da quella originariamente assunta di appartamenti destinati a civile abitazione. Dopo che l'edificio divenne di proprietà della regione Abruzzo e quindi all'ADSU, al fine di realizzare il progetto di trasformazione dell'edificio in Casa dello Studente, gli ingegneri Pace, Rossicone e Centofanti, ricevuto l'incarico dal Cda dell'ADSU il 26 agosto 1998, provvidero alla redazione del progetto preliminare, prevedendo interventi di redistribuzione dei piani per realizzare le camere degli studenti, la climatizzazione del locale mensa e delle camere, la

sostituzione degli ascensori e dei montacarichi, la sostituzione degli infissi esterni e di quelli delle camere, l'adeguamento e l'integrazione degli arredi e la realizzazione di un locale lavanderia al quinto piano. A causa delle limitazioni di natura economica altri lavori rimasero esclusi ed inoltre il progetto fu suddiviso in due stralci al fine di accelerare i tempi dei lavori; il primo prevedeva opere non soggette ad atti autorizzativi, mentre il secondo riguardava opere esterne all'edificio soggette a concessione edilizia. Il 12 novembre 1998 il medesimo Cda, dopo aver approvato il progetto definitivo di ristrutturazione uffici redatto dall'ingegner Andreassi, approvò anche il progetto preliminare dei tre professionisti incaricati della ristrutturazione. Nella sua relazione la prof.ssa Mulas ha ricostruito minuziosamente tutti i passaggi dell'iter amministrativo che ha portato all'effettuazione della ristrutturazione di cui ci si occupa, dal momento del progetto e sino al collaudo. Nelle pagine 201 e 202 della perizia sono riportate le variazioni subite dai carichi agenti sulle strutture dell'edificio per effetto dei vari interventi di ristrutturazione; le principali sono riassunte nei seguenti aspetti.

1) terrazzo di copertura del quinto piano: senza asportare il preesistente è stato aggiunto un nuovo massetto di sottofondo ed è stata cambiata la pavimentazione; sono state aggiunte le macchine ed il relativo massetto in calcestruzzo pieno di circa dieci cm. (si vedrà nel prosieguo della presente trattazione come tale ultima circostanza rivesta un notevole ruolo in ordine alle responsabilità dell'imputato architetto Sebastiani il quale, in occasione del collaudo che gli fu demandato, omise totalmente di rilevare tanto l'incidenza di quel massetto, quanto quella dei supporti di cemento su cui furono poggiati i macchinari posti nelle immediate adiacenze, non considerando, di conseguenza, come l'aumento dei carichi derivati da tali interventi potesse determinare significative e gravi conseguenze in occasione di un terremoto). In termini di pesi medi le modifiche hanno comportato un aumento del valore pari a 6.08 kN/mq, presente sulla copertura dell'edificio originariamente realizzato, al valore corrente di 6,75 kN/mq - comprendente l'incidenza dei pannelli solari per 0.29 kN/mq - ed al valore pari a 9.31 kN/mq sotto il massetto delle macchine, incluso il peso di ciascuna macchina pari a 3.5 kN.

2) solai dal primo al quarto piano: sono stati modificati i tamponamenti che racchiudono i pianerottoli dei vani scale, con l'introduzione di elementi con funzione antincendio. Sono stati modificati in modo significativo tutti gli altri tamponamenti. In termini di incidenza media le modifiche hanno portato ad un aumento da un valore pari a 1.39 kN/mq ad un valore finale pari a 2.02 kN/mq.

3) solaio al piano terra: sono state modificate in modo sostanziale le partizioni interne, con leggero decremento rispetto alla realizzazione iniziale dell'edificio (da 6.16 kN/mq a 6.04 kN/mq al netto dei sovraccarichi).

Il perito ha posto particolare accento sulle modificazioni subite dai carichi gravanti sui solai a seguito degli interventi di ristrutturazione. Ha infatti

osservato al riguardo che le modificazioni suddette *hanno comportato incrementi, rispetto ai valori per i quali è stato effettuato il dimensionamento strutturale, intorno al 100% per quanto attiene ai carichi permanenti, ed intorno al 50% se si considerano i carichi totali. Oltre all'incremento generalizzato dei carichi si rilevano anche le seguenti situazioni nelle quali l'intervento di ristrutturazione ha sicuramente causato una modifica significativa del regime statico delle strutture dell'edificio.*

I carichi delle macchine dei massetti collocati in copertura vanno ad incidere sulla trave di bordo del solaio, la quale, in quanto parallela alle pareti del solaio stesso, risultava in precedenza poco caricata. Tale situazione sarebbe stata da valutare attentamente in termini di sicurezza statica.

L'aggiunta del muro-parete REI, (in parte) sottostante alla trave 18-29, previsto come non-strutturale ma dotato di notevole rigidità e resistenza, causa un totale cambiamento del regime statico della trave stessa; il suo inserimento sarebbe pertanto dovuto essere oggetto di attenta considerazione in relazione agli aspetti di sicurezza strutturale.

Dunque i successivi interventi cui è stato sottoposto l'edificio ne hanno pesantemente minato la sicurezza statica rispetto al rischio sismico e il giudizio netto ed assoluto formulato dalla prof.ssa Mulas non può lasciare alcun dubbio in ordine al significativo rilievo assunto da quei lavori rispetto a quanto verificatosi in occasione del crollo dell'ala nord dell'edificio. Dagli enunciati del perito emerge con evidenza quasi fotografica come gli appesantimenti intervenuti su tutti i piani della struttura, pur non avendo di per sé stessi determinato il crollo - come già detto ascrivibile alle due concause costituite dalla scossa sismica e dalle inammissibili carenze dei calcoli che caratterizzano l'originario progetto dell'edificio - vengono a porsi, tuttavia, quali autonomi elementi, riconducibili all'intervento umano, anch'essi incidenti nel crollo, meglio ancora e più precisamente *nelle conseguenze seguite al crollo*. Va subito precisato, a questo punto - stante l'importantissimo valore probatorio assunto nel processo dalle conclusioni della prof.ssa Mulas di cui si è appena detto, emerso e ribadito nella dialettica processuale che ha accompagnato le lunghe e molteplici deposizioni del perito - come tali enunciazioni e deduzioni tecniche non siano rimaste minimamente scalfite dalle osservazioni dei consulenti di parte. Per esprimere il concetto con maggior precisione questo giudice rileva che tutte le valutazioni effettuate al riguardo dal perito, univocamente indicanti il considerevole aumento dei carichi verticali dell'edificio ad avvenuta ultimazione dei lavori di ristrutturazione, pur genericamente contrastate dai consulenti di parte, hanno mantenuto intatto il loro valore probatorio, laddove sono stati forniti riscontri di natura numerica, dunque di immediata percezione anche per i non addetti ai lavori, circa le due diverse realtà strutturali, costituite dall'edificio nell'epoca antecedente ai lavori in questione e dallo stesso edificio al termine di quelle opere. E quanto emerso nel corso delle udienze in cui si è discusso di tale primaria questione può essere

riassunto con una considerazione, per certi versi elementare, ma assolutamente aderente alla realtà: la Casa dello Studente è stata trasformata da edificio realizzato negli anni 60 destinato ad abitazioni private, in una vera propria struttura alberghiera, munita di tutte le relative dotazioni, che ne hanno palesemente stravolto l'originaria conformazione interna. Il palazzo è stato in tutto e per tutto modificato, rimanendo tuttavia identico all'originale soltanto per ciò che attiene alle sue componenti statiche, rispetto alle quali né i tre progettisti, né il collaudatore si sono minimamente posti il problema se tutto quello che era stato realizzato, con le radicali e totali modificazioni conseguite, fosse ancora compatibile con quanto era stato progettato e valutato quasi quaranta anni prima e per tutt'altra destinazione.

Quanto sinora evidenziato consente di compiere un ulteriore passaggio nella ricostruzione delle cause che hanno determinato il crollo dell'edificio e le tragiche conseguenze sulle persone. Il perito, come già chiarito, non ha avuto nessun dubbio nell'attribuire le cause del crollo alla scossa sismica e alle carenze progettuali originarie poste in essere dall'ingegner Botta; le certose indagini da lei condotte insieme ai suoi collaboratori, consentono di valutare appieno la rilevanza assunta dall'aumento dei carichi verticali e dalle modificazioni apportate all'edificio alla fine degli anni 90, rispetto agli eventi lesivi indicati nelle imputazioni.

Più analiticamente il perito ha avuto la grande capacità professionale di attribuire a ciascuna delle concause ricordate l'esatta misura del contributo fornito nel determinare il crollo dell'edificio, riuscendo nel contempo a dare la giusta misura anche al ruolo, di per se' stesso non determinante, che le modificazioni apportate all'edificio hanno assunto nel determinare l'entità della tragedia; in sintesi la prof.ssa Mulas ha spiegato come il fenomeno che ha innescato la catena degli eventi che hanno portato al crollo sia da rinvenire nel cedimento dei pilastri del piano terra del corpo nord, causato dalla loro carente resistenza. Con l'immediata specificazione che la forte vulnerabilità determinatasi debba ovviamente essere ricondotta anzitutto all'inadeguatezza dei calcoli del progetto dell'ingegner Botta; e tuttavia anche la presenza di masse molto superiori a quanto ipotizzato in sede di progetto ha portato a quella che il perito definisce "una richiesta di duttilità inammissibile per le strutture di questo tipo". Ed è proprio da tali ultime considerazioni che emerge quanto sia stato rilevante e decisivo l'aumento dei carichi verticali determinato dai lavori di ristrutturazione effettuati dagli imputati Pace, Centofanti e Rossicone.

A questo punto appare particolarmente interessante soffermarsi su un'altra considerazione svolta dal perito con riferimento al cedimento dei pilastri del piano terra; la prof.ssa Mulas afferma che la formazione ed il cedimento di un "piano debole" alla base di un edificio non sempre conduce al successivo collasso di elementi strutturali situati al di sopra del piano che ha subito lo schiacciamento; nel caso di specie il collasso ha riguardato soltanto l'ala nord in quanto nella stessa risultavano concentrati gli elementi più rigidi,

resistenti nei confronti delle azioni sismiche nord-sud, mentre altrettanto non è accaduto nelle altre due ali. Sempre la prof.ssa Mulas segnala che la natura parziale del collasso del piano debole - circostanza ovviamente favorevole ai fini della protezione delle vite umane - ha imposto fortissime distorsioni agli elementi di collegamento tra il corpo nord ed il resto dell'edificio; inoltre ha ritenuto di dover attribuire alla *“presenza della parete non strutturale che irrigidisce parzialmente la trave 18-29, aumentando la pendenza dei solai nella zona tra i pilastri 11,18 ai 25”*, uno degli effetti della distorsione dovuto alla dislocazione verticale dell'edificio. Appare evidente il riferimento, in questo caso, alla parete REI, aggiunta al momento della ristrutturazione dell'edificio.

Prima di addentrarsi nell'analisi dei singoli profili di colpa attribuiti a ciascuno degli imputati, al fine di verificarne l'effettiva sussistenza alla luce di quanto è stato chiarito nel corso del processo, appare utile tornare per un momento a soffermarsi ancora sulla valutazione, attraverso un diverso parametro di riferimento, della scossa sismica del 6 aprile 2009. In sede di proposizione dei quesiti era stato chiesto al perito di valutare il contributo causale della scossa in relazione al crollo; al riguardo una prima osservazione circa l'eventuale sussistenza di un sisma di particolare severità rispetto alla resistenza delle strutture della Casa dello Studente è data dall'osservazione delle costruzioni ubicate nelle immediate adiacenze e quindi sottoposte ad uno scuotimento sostanzialmente uguale; si è già ampiamente ricordato come le altre, pur in presenza di danni non strutturali ben visibili dall'esterno, non hanno subito crolli di porzioni strutturali totali o parziali. Il perito ha voluto rendere più concreto il raffronto in questione, paragonando la Casa dello Studente con la vicina lottizzazione Maestre Pie Filippini; trattasi di edificio costituito da quattro corpi, certamente assimilabile al primo per forma geometrica dei singoli corpi, altezza, tipologia e concezione strutturale della costruzione (stesso direttore dei lavori e stessa impresa costruttrice). Si è potuto osservare che i danni subiti sono di natura essenzialmente architettonica, ma nessuna componente strutturale è stata comunque oggetto di fenomeni visibili di crollo parziale o totale. Rispondendo al quesito sopra riportato il perito conclude sostenendo che *la “eccessiva severità” del sisma rispetto alle azioni considerate nel progetto non sia da ritenersi una concausa determinante del crollo parziale del corpo nord della Casa dello Studente, in quanto il sisma verificatosi è compatibile con la severità delle forze sismiche previste dalla normativa all'epoca del progetto originale; la struttura stessa, se correttamente progettata in base alla norma ed alla consuetudine del tempo, sarebbe stata pertanto in grado di resistere all'evento.*

Dopo quest'ultimo accenno alle problematiche connesse al sisma occorre iniziare a considerare le posizioni dei singoli imputati, con riferimento ai profili colposi che sono stati formulati nei loro confronti dal PM e valutarne le posizioni alla luce delle risultanze probatorie emergenti dagli atti contenuti

nel fascicolo del PM e, soprattutto, avuto riguardo a quanto emerso in sede di incidente probatorio e, da ultimo, in occasione della seconda audizione del perito in contraddittorio con i consulenti di parte. Ben può dirsi che la relazione della prof.ssa Mulas fornisce all'odierno giudicante uno strumento di decisione di rilievo primario, trattandosi di un elaborato talmente preciso, dettagliato, approfondito e certosino da segnare una traccia imprescindibile nel momento in cui devono essere assunte decisioni definitive rispetto alle questioni che propone il processo.

La prima considerazione che nasce immediatamente dall'esame complessivo degli atti del processo e dai rilievi svolti dal perito è direttamente correlata alla riscontrata gravissima carenza contenuta nel progetto originario dell'ingegner Botta. I macroscopici errori che purtroppo ne hanno accompagnato la redazione, sono drammaticamente assurti al ruolo di immediata e diretta causa del crollo a distanza di oltre cinquant'anni dal momento in cui furono compiuti. È evidente che se non ci fosse stata la forte scossa sismica del 6 aprile 2009 quegli errori non avrebbero determinato, verosimilmente, nessun problema per ulteriori cinquanta anni. Viceversa, il forte scuotimento provocato dalla scossa di terremoto su un edificio così pesantemente vulnerabile, ha costituito la genesi della tragedia; se il palazzo Angelini, poi divenuto Casa dello Studente, non avesse subito alcun tipo di intervento successivo, si sarebbe potuto affermare, a ragione, che l'azione combinata del sisma e dell'originario errore umano costituivano le cause uniche e sufficienti per spiegare quanto accaduto. Dunque a nessuno, se non all'ingegner Botta stesso, sarebbero state ascrivibili le conseguenze del crollo che comunque si sarebbe verificato. Ma ciò non è sufficiente ad esaurire l'esame delle condotte umane che sono intervenute nella vicenda; nel momento in cui l'edificio ha subito i radicali interventi apportati negli ultimi anni dello scorso secolo, altre condotte hanno assunto rilievo nel determinismo causale degli eventi accaduti. Durante tutto il processo la mancata constatazione delle ricordate, originarie carenze progettuali, da parte dei diversi professionisti a vario titolo intervenuti, ha costituito un tema continuamente ricorrente, sino ad assumere le connotazioni drammatiche di un'udienza, allorché la professoressa Mulas, nel pieno del contraddittorio con i consulenti ed i difensori degli imputati, affermò, con il massimo dell'energia possibile e con la chiara consapevolezza di porre il sugello definitivo sulle omissioni di alcuni imputati, che sarebbe stato sufficiente anche soltanto leggere la prima pagina del progetto dell'ingegner Botta per rendersi conto che quell'edificio, così come era stato realizzato, non poteva garantire nessuna sicurezza alle persone che vi dimoravano in caso di terremoto e dunque gli ingegneri Pace, Centofanti e Rossicone, nel progettare e realizzare i radicali interventi che interessarono l'edificio, avrebbero imprescindibilmente dovuto prendere cognizione di quel progetto, rilevarne immediatamente le gravissime carenze sotto il profilo della sicurezza sismica e, di conseguenza, orientare gli interventi da realizzare in tutt'altro modo,

dando priorità assoluta al primario obiettivo di assicurare la sicurezza a chi quell'edificio era destinato ad abitare, vale a dire i giovani ospitati dalla Casa dello Studente.

Appare doveroso segnalare come tale omissione abbia rappresentato per i citati tecnici ed anche, in un momento successivo, per il collaudatore architetto Sebastiani, una gravissima violazione rispetto alla posizione di garanzia loro assegnata dalla legge, ma anche dal contratto stipulato con la proprietà al momento del conferimento dell'incarico. Ed al riguardo gli elementi forniti dalla prof.ssa Mulas sono risultati, ancora una volta, assolutamente inconfutabili; non vi può essere infatti alcun dubbio, come già detto, che gli interventi posti in essere sull'edificio rivestirono una valenza radicale, ponendo conseguentemente l'obbligo cognitivo di cui si parla al primo posto tra quelli loro assegnati. A pagina 286 e 287 della perizia si legge che gli imputati *“effettuano lavorazioni sull'edificio che comportano un incremento dei carichi, rispetto al progetto originariamente predisposto dall'ingegner Botta, dell'ordine di grandezza compreso tra il 50 e il 100%, senza effettuare alcuna verifica relativa ai carichi agenti sulla struttura e le conseguenti verifiche di sicurezza”*. Per poi aggiungere *“inseriscono una parete REI 60 antistante l'ascensore nei piani dall'uno al quarto, la cui rigidità influenza il regime statico dell'edificio e la cui presenza influenza in maniera diversa le conseguenze del crollo dovuto all'insufficiente resistenza dei pilastri al piano terra dell'ala nord”*. Ed è proprio in quest'ultimo passaggio che si può comprendere quanto sia stato rilevante il comportamento negligente degli imputati; il notevolissimo incremento dei carichi verticali e l'inserimento della parete REI hanno avuto una drammatica incidenza in ordine alle conseguenze del crollo. Posto che questo sarebbe comunque avvenuto per i motivi ampiamente indicati, le condotte omissive - mancata valutazione preventiva o successiva circa l'adeguatezza statica e sismica delle strutture dell'edificio - e commissive - aumento macroscopico dei carichi rispetto al progetto originario ed inserimento di una parete REI - hanno fatto sì che il cedimento dei pilastri indicato come causa primaria del crollo insieme alla scossa sismica, sia stato notevolmente aggravato ed amplificato dai crolli a catena dei piani superiori dell'ala nord dell'edificio, che sono venuti giù, con le conseguenze devastanti che si sono osservate, proprio perché così imprudentemente appesantiti dai carichi inseriti in occasione della ristrutturazione.

La percezione delle dinamiche del crollo così come sopra evidenziate appare di tale immediatezza da rendere quasi superfluo addentrarsi in ulteriori considerazioni. Il cedimento dei pilastri posti alla base dell'edificio di per sé stesso non avrebbe certamente determinato i crolli a cascata che lo hanno accompagnato, ovvero immediatamente seguito, se i piani superiori, posti in corrispondenza e direttamente collegati a quei pilastri, non fossero stati gravati da carichi sulle strutture su cui erano stati poggiati che non erano in grado di sopportare. È proprio nella considerazione che precede che trae

origine la convinzione del giudicante in ordine al ruolo penalmente rilevante assunto dalle condotte degli imputati Pace, Centofanti e Rossicone.

All'epoca in cui fu decisa la trasformazione dell'edificio al fine di renderlo idoneo ad ospitare la Casa dello Studente furono posti in essere, da parte dei responsabili dell'ADSU, cui era attribuita la gestione dell'edificio, tutti gli atti necessari ad ottenere i titoli autorizzativi previsti dalla legge. L'intervento fu suddiviso in due stralci perché, come detto, la disponibilità economica non era totale ed immediata; sotto il profilo amministrativo si optò per la presentazione della DIA per i lavori del primo stralcio, mentre per quelli del secondo fu richiesta ed ottenuta regolare concessione edilizia. In sede di discussione del processo le parti hanno finito per essere praticamente d'accordo sulla sostanziale irrilevanza della esatta qualificazione giuridica dell'intervento sotto il profilo delle astratte previsioni del testo unico dell'edilizia; al di là di come i lavori realizzati possano essere definiti, sta di fatto che essi sono consistiti, nella sostanza, nella demolizione della maggior parte dei tramezzi di ciascuno dei quattro piani fuori terra e nella realizzazione di nuovi locali idonei a fungere da stanze da letto assegnate agli studenti e dotate dei necessari servizi. È chiaro dunque in cosa si sia risolto, nel suo complesso e in una visione unitaria, l'intervento realizzato; al termine dei lavori ogni piano dell'edificio ospitava un numero di studenti certamente di gran lunga superiore alle persone che in precedenza abitavano negli originari appartamenti ed è altresì evidente, oltre che pacifico perché ampiamente chiarito dalla perizia, quale sia stato l'incremento dei carichi verticali realizzato per ciascun piano. Occorre chiedersi, a questo punto, quali fossero le linee guida che i tre progettisti e direttori dei lavori erano obbligati a seguire nell'espletamento del loro incarico; in sintesi appare necessario delineare compiutamente la posizione di garanzia assunta a seguito del conferimento dell'incarico per la realizzazione dei lavori più volte descritti. Si deve quindi valutare e ricostruire attraverso quali strumenti il legislatore abbia perseguito l'obiettivo primario di garantire l'incolumità delle persone nell'esercizio delle attività del progettista e del direttore dei lavori. Lo strumento predisposto per tale finalità è il complesso organico delle regole, concernenti sia la fase progettuale sia la fase esecutiva, volte ad evitare il crollo totale o parziale di un edificio. Risulta evidente come la progettazione dell'intervento nel suo complesso rivesta un ruolo di primaria importanza; il progetto deve essere conforme, non solo alla volontà del committente, ma anche alle regole tecniche ed alle norme che sovrintendono l'attività edilizia. Di qui la necessità, per il progettista, di predisporre disegni rappresentativi dell'opera che si deve eseguire, oltre ad una serie di elaborati utili per poterla qualificare con precisione in relazione alla sua forma, alle dimensioni, alle caratteristiche, alla resistenza e alla sicurezza. E le regole indicate valgono sia per le nuove costruzioni, sia per gli interventi su edifici preesistenti; sia per le costruzioni in cemento armato, sia per le costruzioni in muratura. Le stesse norme disciplinano anche l'attività del direttore dei lavori,

deputato al controllo dei materiali ed alla verifica dell'esecuzione dell'opera in conformità al progetto ed alle norme generali, di legge e di regolamento, indicate nel titolo autorizzativo. Dunque tanto il progettista quanto il direttore dei lavori sono titolari di una posizione di garanzia che impone loro l'obbligo che le opere progettate e realizzate siano pienamente rispondenti agli strumenti tecnici e normativi vigenti.

La Suprema Corte ha costantemente confermato quanto sopra, tanto con riferimento al progettista quanto al direttore dei lavori, venendo a porre l'accento sugli obblighi, per il primo, di conformità alle diverse prescrizioni urbanistiche ed edilizie, individuando viceversa la posizione di garanzia del direttore dei lavori nelle diverse norme che richiamano la regolare esecuzione dei lavori, con particolare riferimento agli obblighi previsti dall'art. 29 DPR 6 giugno 2001, numero 380, alla necessità che egli comunichi ogni violazione accertata, sino, se del caso, all'obbligo di rinuncia all'incarico ricevuto in presenza di difformità o variazioni essenziali dell'opera.

Il Pubblico Ministero ha elencato con esattezza, nell'indicazione dei profili di colpa attribuiti ai tre progettisti e direttori dei lavori Pace, Centofanti e Rossicone, le norme che davano veste giuridica alla posizione di garanzia da loro assunta nel momento in cui ricevevano l'incarico dall'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari, deliberato nell'agosto del 1998; in particolare la violazione del D.M. Ministero Lavori Pubblici del 16/1/1996, dell'articolo uno, comma quattro, legge n. 338 del 14/11/2000 e del D.M. Ministero Istruzione Università e Ricerca del 9/5/2001. È costante, nella normativa citata, il richiamo ad assicurare la stabilità dell'opera in funzione della salvaguardia dell'incolumità delle persone. D'altra parte la posizione di garanzia degli imputati trova origine anche nel contratto stipulato con la proprietà dell'immobile da ristrutturare e dunque la duplicità delle fonti impone di verificare la condotta degli imputati tanto con riferimento al tipo di attività svolta in concreto, quanto in relazione al contenuto delle norme cautelari da applicare nella fattispecie.

L'attività da loro svolta è consistita nella progettazione e nella direzione dei lavori per il "restauro e risanamento conservativo dell'edificio sede della Casa dello Studente", come si legge nell'incarico affidato loro con delibera numero 146 del 26/8/1998 da parte dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di L'Aquila, ente strumentale della Regione Abruzzo cui era stata affidata la gestione dell'edificio. Lo stesso ente ha anche provveduto all'approvazione del progetto e del relativo bando di gara; i lavori prevedevano, in particolare, *la redistribuzione interna dei piani camere e delle stanze per gli studenti (piani primo, secondo, terzo e quarto) con realizzazione di 20 locali, 10 servizi igienici per piano, rifacimento degli impianti tecnologici dei medesimi piani, adeguamento alle norme di sicurezza (I° stralcio); e interventi impiantistici e volumi tecnici sul terrazzo, adeguamento alle norme di sicurezza (II° stralcio)*. Come sottolineato correttamente dal PM i suddetti lavori hanno comportato "concreto mutamento di destinazione d'uso dei

locali, in analogia ed in corrispondenza con il cambio di destinazione d'uso dell'edificio da uso privato, Palazzo Angelini, a edificio di uso pubblico, Casa dello Studente, avvenuto nel 1980 con il passaggio della proprietà dalla s.p.a. A.D.VAR. all'Opera Universitaria". Il PM, inoltre, ha ripetutamente fatto riferimento alle risultanze della perizia della prof.ssa Mulas, laddove viene descritto l'incremento determinato dai lavori che provocarono, tra l'altro, i più volte richiamati aumenti di carico, tanto del terrazzo di copertura, quanto dei solai del 1°,2°,3°,4° e 5° piano.

Restando al tema delle modificazioni apportate all'originaria struttura dell'edificio, alle quali è stato riconosciuto un ruolo importante in relazione all'aggravamento delle conseguenze del crollo parziale dell'ala nord del fabbricato, va considerata anche la significativa modificazione, rispetto all'originaria struttura in cemento armato progettata nel 1965, derivata dall'inserimento di una parete REI, cui già si è fatto cenno in precedenza, che, antistante l'ascensore nei piani da 1 a 4, ha provocato una sostanziale alterazione, in senso peggiorativo, del regime statico dell'edificio e la risposta del medesimo alle sollecitazioni sismiche.

Alla luce di quanto sinora evidenziato appare assolutamente palese come fosse preciso obbligo dei suddetti progettisti e direttori dei lavori, prima di procedere all'esecuzione di modificazioni così radicali e significative dell'edificio, effettuare l'adeguamento sismico e dunque procedere all'esecuzione di un complesso di opere idonee a rendere l'edificio adatto a resistere alle azioni sismiche; questo imponeva loro il rispetto delle norme alle quali si ricollega il sorgere della loro posizione di garanzia. E tale obbligo risulta ancor più direttamente precettivo nei loro confronti ove si consideri che tutti i lavori risultavano finalizzati *all'adeguamento alle norme di sicurezza*, dunque al rispetto di tutte le prescrizioni dettate in materia, con particolare riferimento all'allora vigente Decreto legislativo n.626/1994. Avrebbero quindi dovuto elaborare e presentare uno specifico progetto "completo di planimetria, piante, sezioni, particolari esecutivi, relazione tecnica, relazione sulle fondazioni del fascicolo dei calcoli per la verifica sismica". Al riguardo la prof.ssa Mulas ha fornito l'esatta indicazione delle norme delle quali i tre professionisti avrebbero dovuto tenere conto nello svolgimento del loro incarico, individuandole, in particolare, nel D.M. 16.1.1996, "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche", ove si legge che *si definisce intervento di adeguamento l'esecuzione di un complesso di opere sufficienti per rendere l'edificio atto a resistere alle azioni sismiche definite ai punti...* Ed ancora, è fatto obbligo di procedere all'adeguamento a chiunque intenda *apportare variazioni di destinazione che comportino, per le strutture interessate dall'intervento, gli incrementi dei carichi originari (permanenti e accidentali) superiori al 20%; ovvero effettuare interventi strutturali rivolti ad eseguire opere e modifiche per rinnovare e sostituire parti strutturali dell'edificio, allorché detti interventi implicino sostanziali alterazioni del comportamento globale dell'edificio stesso.*

Gli imputati Pace, Centofanti e Rossicone hanno dunque colpevolmente e reiteratamente ignorato tutte le prescrizioni di cui si è detto; a tal riguardo le risultanze probatorie acquisite nel corso del processo non lasciano alcun dubbio circa le loro responsabilità. Le condotte colpose penalmente rilevanti si sostanziano tanto in colpa omissiva quanto in quella commissiva; la prima è correlata all'omesso esame e verifica del progetto originario dell'ingegner Botta nel momento in cui fu loro conferito l'incarico di progettare e realizzare la ristrutturazione dell'edificio e si è già rilevato come quella verifica avrebbe subito segnalato, "sin dalla lettura della prima pagina", l'assoluta inadeguatezza strutturale dell'edificio rispetto ad un evento sismico e la necessità di anteporre a qualsiasi altra opera la messa in sicurezza della Casa dello Studente, per poi procedere, successivamente, ad ogni altro tipo di intervento. Il profilo commissivo della responsabilità dei tre ingegneri è stato individuato nel rilevante aumento dei carichi verticali che sono derivati dagli interventi di ristrutturazione progettati ed effettuati, ancora una volta senza tenere in alcun conto le entità dell'aumento dei carichi apportati rispetto al valore assunto in sede di originario progetto; al riguardo il perito ha respinto totalmente la tesi sostenuta dal consulente della difesa secondo la quale l'aumento dei carichi apportati andava effettuato con riferimento all'intervento immediatamente precedente, nel qual caso non si sarebbe superata la soglia massima del 20% previsto dalla legge. Il perito ha chiarito come tale interpretazione della norma del DM 16/1/1996 sia assolutamente inaccettabile, dovendosi viceversa ritenere che l'entità dell'aumento dei carichi andava rapportato al progetto originario, essendo evidente che se fosse conforme a legge l'assunto difensivo, si avallerebbe il risultato paradossale che, in caso di reiterati interventi sul fabbricato, ciascuno dei quali comportante un aumento dei carichi inferiore al 20%, non ci sarebbe, di fatto, un limite finale per i suddetti aumenti.

La prof.ssa Mulas ha usato, al riguardo, espressioni insolitamente severe, in occasione della relazione di replica datata 19 ottobre 2012, contestando ai tre imputati l'omesso studio preliminare delle caratteristiche strutturali dell'edificio affermando *"se non si conosce la storia dell'edificio non resta che rilevare lo stato di fatto, anche quello strutturale, e verificare che gli interventi progettati portino ad un organismo strutturale sicuro"*. Inoltre, con riferimento alla corretta interpretazione di ciò che deve intendersi per aumento massimo consentito dei carichi, il perito ha ribadito che *"per carichi originari si intendono, senza possibilità di equivoco, quelli effettivamente considerati al momento del dimensionamento strutturale, per i quali si sono verificate le condizioni di sicurezza"*.

Le considerazioni svolte dal perito nella suddetta replica devono essere totalmente condivise, sia perché ineccepibili sotto il profilo tecnico specifico, sia, soprattutto, perché discendono da valutazioni logiche e di buon senso. Un'ultima considerazione deve essere svolta a conclusione dell'esame dei profili di responsabilità attribuiti agli imputati Pace, Centofanti e Rossicone. Il

PM chiese a suo tempo la fissazione dell'udienza preliminare per il loro rinvio a giudizio, insieme agli altri imputati di cui ci si occuperà nel prosieguo, sulla base delle risultanze delle consulenze tecniche effettuate dai professionisti nominati subito dopo i tragici eventi del 6 aprile 2009, all'inizio delle indagini preliminari. Al contrario la perizia disposta in sede di incidente probatorio, affidata alla prof.ssa Mulas dall'odierno giudicante, è intervenuta in un momento successivo, oltre un anno dopo; ebbene le risultanze degli accertamenti peritali condotti dai diversi professionisti sono risultate praticamente identiche. Pur a distanza di tanto tempo rispetto alle valutazioni operate dai consulenti del PM nelle concitate settimane successive al sisma, la prof.ssa Mulas, al termine di un enorme lavoro di approfondimento di dati, di documenti e di analisi, ha di fatto raggiunto risultati praticamente identici, tanto che i rilievi critici da lei mossi nei confronti dell'attività svolta dagli imputati di cui si discute, collimano perfettamente con le contestazioni che il PM ha evidenziato nella formulazione dei capi d'imputazione. Il dato appena enunciato acquista un valore probatorio ancor più significativo ove si consideri che le risultanze del lavoro del perito hanno pesantemente smentito le conclusioni cui erano giunti i consulenti nominati dal PM, tanto è vero che, di fatto, soltanto in relazione ad un altro imputato, il perito del giudice ha confermato le conclusioni raggiunte dai consulenti del PM, ribaltando totalmente tutte le valutazioni di responsabilità tecniche mosse nei confronti degli altri imputati.

Le risultanze probatorie scaturite al termine delle indagini preliminari e, soprattutto, dopo la relazione della prof.ssa Mulas, hanno confermato le accuse mosse dal PM, al momento della presentazione della richiesta di fissazione dell'Udienza Preliminare, all'architetto Pietro Sebastiani, presidente della commissione di collaudo dei lavori di restauro e risanamento conservativo dell'edificio sede della Casa dello Studente, approvati con deliberazione assunta nell'anno 1988 dall'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di L'Aquila. Al predetto professionista fu conferito il collaudo tecnico amministrativo, ai sensi del DPR n. 554/1999, in data 10/5/2002. Il Sebastiani, all'epoca dell'incarico, rivestiva il ruolo di Responsabile dell'Area Tecnica dell'ADSU ed era stato anche designato quale Responsabile Unico del procedimento relativo ai lavori in questione.

Si legge nel capo d'imputazione formulato dal PM che il Sebastiani *ometteva di vigilare sulla rispondenza tecnico amministrativa dell'edificio alla destinazione di residenza per studenti universitari (in violazione dell'articolo uno, comma quattro, della legge numero 338 del 14/11/2000, del D.M. Ministero Istruzione Università e Ricerca del 9/5/2001); ometteva di vigilare sulla adeguatezza statica e sismica delle strutture dell'edificio, sia in relazione alla originaria (e deficitaria) consistenza strutturale dell'edificio, sia in relazione agli interventi (di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria che mai avevano valutato l'adeguatezza statica e sismica delle strutture dell'edificio; e mai avevano*

proceduto alla verifica del dimensionamento strutturale del progetto originario) succedutisi nel corso degli anni;
non garantiva a fronte della realizzazione di tutte le opere di progetto per manutenzione straordinaria, recupero o ristrutturazione, il rispetto delle esigenze relative alla sicurezza e alla prevenzione antisismica (in violazione dell'articolo 1, comma quattro legge numero 338 del 14/11/2000);
ometteva di disporre lo sgombero dell'edificio della Casa dello Studente o quantomeno di segnalare la necessità di tale provvedimento al Direttore o al Presidente dell'ADSU, così inducendo gli studenti ospiti a non lasciare l'edificio nonostante gli evidenti segni di instabilità del medesimo;
procedeva alla visita finale di collaudo tecnico amministrativo, ai sensi del DPR n.554/1999, in data 10/5/2002, in assenza del collaudo statico e del deposito dei progetti presso gli uffici del Genio Civile (in violazione del DPR 22 aprile 1994, n. 425).

In sostanza la posizione processuale dell'imputato appare strettamente correlata a quella dei tre progettisti e direttori dei lavori di cui si è sopra detto; egli è rimasto coinvolto nel processo per il ruolo esercitato in relazione ai lavori realizzati alla fine degli anni 90 sull'edificio sede della Casa dello Studente. Per molti versi, dunque, le considerazioni svolte a proposito degli altri tre imputati possono essere ripetute anche nei suoi confronti; ciò vale soprattutto in riferimento alla grave omissione, anche a lui ascrivibile, correlata al mancato esame dell'originario progetto dell'ingegner Botta, che avrebbe immediatamente segnalato alla sua attenzione l'assoluta inadeguatezza del progetto stesso, con particolare riferimento alla sicurezza statica dell'edificio in caso di evento sismico. Anche qui si deve ripetere, al di là delle considerazioni più strettamente giuridiche di cui si dirà appresso, che la sua qualifica professionale e la natura dell'incarico ricevuto avrebbero dovuto trovare la prima estrinsecazione proprio nella consultazione di quel progetto. Chiamato a collaudare i lavori realizzati, suo compito primario, una volta constatata la loro notevole rilevanza e la conseguente radicale modificazione subita dall'edificio, era proprio quello di assicurarsi che fosse rimasta impregiudicata la sicurezza statica del palazzo. La sua qualifica professionale e l'essere anche inserito direttamente all'interno della struttura amministrativa della Casa dello Studente gli imponevano, sì, un esame di natura burocratica nel momento del collaudo tecnico-amministrativo, ma dovevano altresì indurlo, prioritariamente, a riflettere e valutare con attenzione che lavori così significativi e comportanti profonde modifiche avevano interessato una struttura realizzata oltre trent'anni prima. E se a tutto ciò si aggiunge la sua consapevolezza che già nel 1980 era avvenuta la modificazione della destinazione d'uso dell'edificio, che da appartamenti per civile abitazione era stata trasformata in struttura alberghiera destinata alla residenza degli studenti universitari, appare francamente inconcepibile e privo di qualsiasi giustificazione l'aver ommesso una verifica, peraltro semplice e banale, dell'originario progetto dell'edificio. Questo è il motivo per cui

l'attività omissiva dell'architetto Sebastiani rientra a pieno titolo nel novero dei fatti giuridicamente rilevanti, che hanno svolto un ruolo causalmente collegato alle tragiche conseguenze del crollo dell'ala nord della Casa dello Studente. Come già osservato per i tre progettisti Pace, Centofanti e Rossicone, i lavori di cui si tratta non hanno certamente costituito la causa che ha determinato il crollo, ormai pacificamente individuata grazie al lavoro della prof. Mulas, nella scossa sismica del 6 aprile 2009 e nei gravi errori nei calcoli di progetto commessi dall'ingegner Botta all'epoca della realizzazione dell'edificio. E tuttavia anche le omissioni del Sebastiani, con le relative violazioni di precise prescrizioni normative, hanno determinato un sicuro aggravamento delle conseguenze del crollo stesso.

Dalla documentazione in atti risulta che l'imputato, dopo essere stato incaricato di presiedere la commissione di collaudo dei lavori, il 10 maggio 2002 effettuava la visita finale ed il successivo 16 settembre partecipava alla conferenza dei servizi sullo stato dei lavori di completamento relativi al primo e secondo stralcio. Per l'esatta comprensione delle responsabilità del Sebastiani occorre ribadire che il cambio di destinazione d'uso dell'edificio era intervenuto nel 1980 ed in quell'anno era stata anche richiesta la relativa concessione edilizia che, peraltro, non era stata seguita dall'effettuazione dei lavori stessi. Questi furono realizzati alla fine degli anni 90 e dunque al momento dell'espletamento del suo incarico l'imputato doveva avere piena consapevolezza della nuova destinazione d'uso attribuita all'edificio, finalizzata a fornire un alloggio assai più confortevole agli studenti attraverso gli importanti lavori di trasformazione che erano stati effettuati, espressamente indicati negli atti come lavori di "radicale ristrutturazione" ed ancora di "restauro e risanamento conservativo". Come osserva giustamente il PM ciò che conta al fine di definire il regime giuridico applicabile in concreto, al di là delle denominazioni formali, è la sostanza e la consistenza dei lavori medesimi. È a questi che bisogna guardare al fine di individuare quali fossero i doveri dell'architetto Sebastiani e, contemporaneamente, individuare la posizione di garanzia che ne derivava con riferimento alla qualifica da lui formalmente rivestita.

Al riguardo occorre considerare, oltre alle osservazioni precedentemente svolte, che il collaudo statico ha la precipua finalità di accertare la buona esecuzione dei lavori, che devono essere in grado di assicurare la stabilità globale dell'opera e garantire, soprattutto, la totale sicurezza. È evidente, dunque, che il collaudatore deve essere un esperto del settore ed è questo il motivo per il quale l'ADSU ritenne di affidare l'incarico all'architetto Sebastiani; sul punto è necessario rilevare come, ad avviso del giudicante, vi sia stato, da parte dei suoi difensori, un errore di prospettiva assolutamente decisivo. Nell'apprezzabile sforzo professionale di dimostrare l'estraneità del loro assistito ed il corretto espletamento dell'incarico ricevuto, essi hanno particolarmente e reiteratamente insistito su due aspetti fondamentali: a loro avviso il collaudo tecnico che era stato affidato al Sebastiani aveva il suo

inizio e la sua fine nella verifica documentale dei titoli autorizzativi, rilasciati dalle pubbliche amministrazioni prima del compimento dei lavori e nell'esame formale del "collaudo" che i tre professionisti incaricati avevano essi stessi redatto al termine dei lavori. Se si dovesse condividere l'assunto difensivo, dunque, la scelta operata dall'ADSU di incaricare un tecnico specializzato per il collaudo risulterebbe assolutamente priva di ogni giustificazione; sarebbe bastato infatti affidare quella funzione, sostanzialmente notarile e di verifica formale degli atti, ad un qualsiasi impiegato amministrativo dell'Azienda, al quale affidare il compito, per l'appunto, di verificare la regolarità formale degli atti autorizzativi rilasciati dalle autorità competenti, riconoscere la presunzione di legittimità che la legge stessa gli assegna e prendere atto che i professionisti incaricati avevano provveduto al positivo collaudo dei lavori. Tale interpretazione non può essere condivisa; al contrario l'affidamento dell'incarico di collaudatore dei lavori ad un professionista specializzato postula la necessità che egli eserciti concretamente le funzioni di controllo formale e sostanziale che quell'incarico presuppone. Al di là di altre considerazioni concernenti la specifica posizione di garanzia del Sebastiani e prima ancora di individuare le norme che quella posizione contribuiscono a delineare, va rilevato che, per definizione, l'incarico ricevuto obbligava prioritariamente l'imputato alla osservazione diretta ed approfondita dei lavori che erano stati eseguiti. Lo obbligava, in particolare, a salire fino al terrazzo posto alla sommità dell'edificio ed a rendersi conto, come evidenziato dalla prof.ssa Mulas, che invece di procedere alla sostituzione della pavimentazione ivi esistente, come era accaduto per analoghi lavori effettuati in precedenza al piano terra dell'edificio, era stato aggiunto un gradino di circa 20 cm di spessore, senza effettuare la preventiva rimozione della copertura esistente. L'ovvia ed elementare conseguenza di tale constatazione sarebbe stata quella di doversi porre immediatamente il problema di quanto quell'aggravio di pesi poteva incidere sulla stabilità e resistenza sismica dell'edificio. Sempre attraverso un'ispezione effettuata nella stessa zona alta del fabbricato, il verificatore dei lavori si sarebbe reso conto anche che alla base dei macchinari installati erano stati realizzati dei supporti in cemento, anch'essi costituenti nuovi carichi aggiuntivi rispetto a quelli preesistenti.

Né va sottaciuto, ancora con riferimento alle tesi propugnate dai difensori, l'errata qualificazione attribuita alle certificazioni redatte dai progettisti e direttori dei lavori: trattasi di mera asseverazione dei lavori effettuati, che nulla ha a che fare con il collaudo in senso stretto, da affidare, per la sua essenza ontologica, ad un professionista diverso e con le medesime competenze professionali.

Ha inoltre formato oggetto di particolare attenzione da parte dei difensori dell'imputato la natura tecnico amministrativa attribuita al collaudo affidato all'architetto Sebastiani; a loro avviso non gli può essere contestata la mancata verifica statica dell'edificio, proprio perché non prevista nell'incarico

ricevuto. Anche su tale punto il perito ha formulato un giudizio diverso; dopo aver premesso che l'erronea qualificazione dei lavori eseguiti, a partire dalla fine degli anni 90, come interventi di restauro e di risanamento conservativo - mentre gli stessi integravano opere di vera e propria ristrutturazione, idonee ad incidere sui carichi della struttura originaria e, dunque, sulla statica complessiva dell'immobile - il perito ha rilevato che la richiesta di collaudo statico contenuta nella concessione edilizia del 28/12/1999, avrebbe dovuto comunque indurre il Sebastiani ad effettuare non un mero collaudo tecnico-amministrativo, ma anche un collaudo statico. Ciò dimostra che non vi è stata piena ottemperanza rispetto alle prescrizioni contenute nei titoli edilizi rilasciati. Particolarmente significativo appare poi un ulteriore passaggio contenuto nella pagina 7 della replica della prof.ssa Mulas, ove si afferma che *in ogni caso, anche dove non si ritenesse applicabile alla Casa dello Studente la normativa in tema di collaudo statico, va detto che nel caso in esame era certamente applicabile l'articolo 188, comma 6, DPR n. 554 del 1999, regolamento di attuazione della legge n.109 del 1994 (legge Merloni), il quale disciplina, in termini unitari, le operazioni di collaudo prevedendo che per i lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo o ad uno dei componenti della commissione di collaudo è affidato anche il collaudo statico. Il medesimo comma 6 prosegue stabilendo che per i lavori eseguiti in zone classificati come sismiche, il collaudo è esteso alla verifica dell'osservanza delle norme sismiche. La verifica dell'osservanza della normativa sismica e' cioè dovuta anche laddove sia effettuato il solo collaudo tecnico amministrativo: di conseguenza tale verifica era dovuta pur in assenza di una prescrizione espressa in tal senso nei titoli abilitativi.*

La posizione di garanzia dell'imputato, dunque, trova la sua origine nelle diverse norme richiamate dal perito e delle quali si è fatto cenno; ma anche il contratto sorto nel momento in cui gli fu conferito l'incarico costituisce fonte di precisi obblighi che venivano a gravare su di lui. Se avesse correttamente adempiuto all'incarico si sarebbe accorto delle omissioni e delle condotte colpose dei progettisti e direttori dei lavori, tanto quelle riferite all'ingegner Botta, quanto quelle degli imputati Pace, Centofanti e Rossicone. Se non avesse ommesso di compiere le verifiche prescritte dalla legge in relazione alla natura e consistenza delle nuove opere realizzate - e dunque avesse osservato le specifiche prescrizioni normative a contenuto cautelare, dettagliatamente indicate nel capo d'imputazione, relative alla necessità di effettuazione del collaudo statico - i tragici eventi seguiti alla scossa sismica del 6 aprile 2009 non si sarebbero verificati. I profili di colpa ravvisabili nella sua condotta omissiva hanno dunque avuto un ruolo certamente rilevante sotto il profilo penale, dovendosi ravvisare un evidente nesso di causalità tra le sue omissioni e quanto accaduto. Il giudicante ritiene in definitiva che l'incarico che gli era stato affidato aveva un ruolo particolarmente importante e delicato, che se fosse stato adempiuto in maniera corretta e scrupolosa avrebbe potuto fornire ai dirigenti dell'ADSU preziose informazioni circa le

condizioni statiche dell'edificio e la sua inidoneità a fronteggiare scosse sismiche neppure eccezionali come quella del 6 aprile 2009. L'architetto Sebastiani è dunque l'ultimo anello della catena costituita da tutti i soggetti che, a vario titolo ed in diversi momenti, hanno contribuito a determinare, insieme al terremoto, la morte degli otto ragazzi oltre alle altre conseguenze, meno drammatiche, patite da altri giovani. Dopo i gravi errori commessi nel 1965 dall'ingegner Botta, dopo le omissioni dei progettisti Pace, Centofanti e Rossicone, dopo che questi ultimi ebbero diretto i lavori che modificarono radicalmente l'edificio Casa dello Studente senza attribuire la doverosa osservanza all'obbligo di garantire la sicurezza dei ragazzi che dovevano esservi ospitati, l'architetto Sebastiani ha purtroppo anch'egli mancato l'ultima occasione per scongiurare quanto accaduto, omettendo di espletare l'incarico ricevuto nella piena osservanza delle primarie norme poste a tutela della sicurezza e dell'incolumità delle persone.

Le sue responsabilità risultano indubbiamente meno gravi rispetto a quelle addebitabili ai progettisti e direttori dei lavori, non foss'altro perché i profili di colpa riconosciuti sussistenti a suo carico sono di esclusiva natura omissiva, a differenza degli altri per i quali si sono evidenziati i plurimi profili di colpa; la diversa responsabilità riconosciuta deve trovare la sua concreta estrinsecazione nella commisurazione della pena da irrogare agli imputati.

Si è già accennato come la perizia disposta ed eseguita nel corso dell'incidente probatorio abbia ricostruito tutte le vicende connesse all'edificio di via 20 Settembre, abbia ricordato le variazioni di proprietà, le modificazioni della destinazione d'uso e tutti gli interventi succedutisi nel tempo che, come si è ripetutamente ribadito, sono venuti ad incidere significativamente nella reazione del palazzo alla scossa sismica del 6 aprile 2009. Ma il perito oltre alle attività di indagine suddette, ha curato, con certissima precisione, di richiamare ed illustrare tutta la legislazione, sia primaria che secondaria, succedutasi nel tempo e posta a presidio e tutela della sicurezza degli edifici in zona sismica. Oltre a ciò ha effettuato la totale ricognizione degli atti amministrativi adottati dalle varie autorità competenti, tanto pubbliche che private, in qualsiasi modo connesse alle vicende della Casa dello Studente; dunque la perizia rappresenta realmente la fonte massima di conoscenza, tanto in relazione alle caratteristiche del sisma, quanto con riferimento alle carenze mostrate dall'edificio a causa degli errori e delle omissioni compiute nell'arco temporale che va dalla sua realizzazione nel 1965, sino all'aprile del 2009. Si è già osservato, d'altra parte, come l'intero svolgimento del processo con il rito abbreviato - e peraltro anche l'udienza preliminare per i due soli imputati che hanno scelto il rito ordinario - sia di fatto rimasto incentrato, in tutte le udienze celebrate, sull'esame e sulla valutazione delle risultanze della perizia della professoressa Mulas; la stessa discussione finale, protrattasi per un considerevole lasso temporale, ha visto il PM e tutti i difensori, tanto delle parti civili quanto degli imputati, richiamare

costantemente le argomentazioni che il perito ha svolto nella sua ponderosa relazione, nelle sue successive osservazioni di replica e nel corso delle illustrazioni orali rese nelle udienze in cui è stata ascoltata. Ben può affermarsi, in definitiva, che l'opera complessiva svolta dal perito si pone come punto di riferimento imprescindibile per chiunque debba occuparsi, a qualsiasi titolo, di quanto accaduto all'edificio sede della Casa dello Studente in occasione del terremoto. Quanto sopra porta a considerare la posizione di quegli imputati, che pure hanno optato per il rito abbreviato, nei cui confronti la prof.ssa Mulas è giunta a conclusioni che ne hanno sostanzialmente escluso le responsabilità loro attribuite dal PM al termine delle indagini preliminari.

I quattro imputati in questione sono l'ingegner Massimiliano Andreassi, l'ingegner Carlo Giovani, il dottor Luca Valente e Luca D'Innocenzo. È dunque necessario procedere alla valutazione della posizione di ciascuno di essi, partendo dal capo d'imputazione originariamente formulato dal PM nei loro confronti; peraltro va subito osservato che, all'esito della perizia della prof.ssa Mulas, lo stesso PM ha concluso affinché fosse pronunciata sentenza assolutoria nei loro confronti, avendo ritenuto di dover totalmente condividere le risultanze peritali ad essi favorevoli.

La prima posizione da esaminare è quella dell'imputato Valente Luca, nominato Direttore dell'ADSU il 5 febbraio 1998; nei suoi confronti il PM aveva ipotizzato precise responsabilità, di natura prevalentemente omissiva, che risultano dettagliatamente compendiate nel capo d'imputazione ove gli veniva specificamente contestato, nella qualità di Direttore sopra specificata, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e violazione delle leggi specificamente indicate *“ ometteva di vigilare sulla rispondenza dell'edificio a destinazione di residenza per studenti universitari; ometteva di vigilare sulla adeguatezza statica e sismica delle strutture dell'edificio, sia in relazione alla originaria (e deficitaria) consistenza strutturale dell'edificio, sia in relazione agli interventi (di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria che mai avevano valutato l'adeguatezza statica e sismica delle strutture dell'edificio; che mai avevano proceduto alla verifica del dimensionamento strutturale di progetto originario) succedutisi nel corso degli anni; non garantiva a fronte di tutti i tipi di lavori di manutenzione straordinaria, recupero o di ristrutturazione, il rispetto delle esigenze relative alla sicurezza e alla prevenzione antisismica (art.1, comma 4 Legge numero 338 del 14/11/2000); quale dirigente datore di lavoro nell'ambito di un edificio assimilabile, in parte, a istituto scolastico (per la presenza di studenti universitari, locali studio e biblioteca) ai sensi degli artt. 17, 28,29 D. Lgs. N. 81/08, ometteva di redigere idoneo piano di sicurezza; ometteva in tale ambito qualunque valutazione sull'adeguatezza delle strutture portanti dell'edificio in termini di sicurezza statica e sismica;*

ometteva di adeguare gli immobili alle precise indicazioni fornite dalla società Abruzzo Engineering in esecuzione dell'incarico conferito dalla Regione Abruzzo con l'ordinanza n. 3274 del 2003 in merito alle criticità strutturali dell'edificio e alle previsioni di spesa per verifiche di interventi diretti ad eliminarle.

Dunque, in sintesi, al Direttore Valente è stata addebitata una sostanziale carenza di controlli riguardanti la sicurezza della Casa dello Studente, sia nel corso dei lavori di ristrutturazione, sia in epoca antecedente e successiva rispetto a questi.

Il perito nella sua relazione ha dettagliatamente indicato tutti gli atti posti in essere dall'imputato, a partire dall'epoca della nomina a Direttore dell'ADSU e sino al mese di ottobre del 2008; la completa ricognizione operata ha consentito di valutare appieno la legittimità degli atti e delle condotte da lui poste in essere, ovviamente nei limiti in cui gli uni e le altre hanno avuto relazione con i lavori di ristrutturazione dell'edificio e, soprattutto, con l'operato degli altri imputati Pace, Centofanti, Rossicone e Sebastiani. Al termine della suddetta ricognizione il perito non ha ritenuto di poter ravvisare, nell'attività posta in essere dall'imputato, alcun profilo di colpa in relazione al crollo dell'ala nord della Casa dello Studente ed alle tragiche conseguenze che ne sono derivate.

Alla luce delle conclusioni cui è giunto il perito ed in assenza di qualsiasi ulteriore elemento probatorio idoneo a supportare le accuse mosse dal PM, nei confronti del Valente deve essere pronunciata sentenza assolutoria da ogni imputazione per non aver commesso il fatto.

Per quanto concerne l'ingegner Carlo Giovani i reati ipotizzati nel capo d'imputazione, di omicidio colposo plurimo, lesioni colpose e crollo dell'edificio, sono stati a lui contestati dal PM con riferimento a specifici profili di colpa così evidenziati: *in qualità di direttore dei lavori, per conto della regione Abruzzo, di "restauro e risanamento conservativo dell'edificio sede della Casa dello Studente" approvati con delibera numero 278 e 279 del 1998 dall'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di L'Aquila (istituita con legge regionale numero 91 del 6.12 1994, ente di gestione con personalità giuridica di diritto pubblico) concernenti, tra l'altro, "ridistribuzione interna dei piani destinati a uffici (piano terra) e delle stanze per ospiti (piani primo, secondo, terzo e quarto), rifacimento completo di tutti gli impianti tecnologici, adeguamento alle norme di sicurezza", affidati in esecuzione e 12/11/1999;*

in qualità di direttore dei lavori, per conto della regione Abruzzo, di variante al sopraddetto progetto per "l'adeguamento dei locali mensa e cucina con realizzazione degli interventi necessari a garantire piena funzionalità all'attività ricettiva dello stabile" autorizzati con delibera numero 38 del 25/5/2000 dall'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di L'Aquila, affidati in esecuzione il 31/7/2001;

in qualità di direttore lavori, per conto della regione Abruzzo, del secondo stralcio per il "restauro risanamento conservativo dell'edificio sede della

Casa dello Studente con progetto delle 7/1/2003 affidati in esecuzione nell'anno 2003 alla società " i Platani", in cooperazione con Andreassi Massimiliano, per colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia e in violazione del D.M. Ministero Lavori Pubblici del 16/1/1996, dell'articolo uno, comma quattro, della legge numero 338 del 14/11/2000, del D.M. Ministero Istruzione Università e Ricerca del 9/5/2001;

non effettuava, né in via preventiva, né in via successiva, alcun tipo di valutazione di adeguatezza statica e sismica delle strutture dell'edificio; non procedeva alla verifica del dimensionamento strutturale di progetto, non predisponeva alcun tipo di intervento di verifica, consolidamento o adeguamento sismico delle strutture;

non accertava e comunque non approfondiva in modo adeguato l'effettiva consistenza strutturale dell'edificio, caratterizzato dalle gravi carenze sopra contestate;

non ordinava l'esecuzione di alcuna prova di carico su pali di fondazione, solai, balconi e qualsiasi altra struttura portante di notevole importanza statica (articolo 69 punto sette del capitolato speciale d'appalto);

ometteva di considerare che le dimensioni rilevanti dei pilastri erano diverse da quelle dell'originario progetto del 1965 e che alcuni pilastri non risultavano nelle tavole di progetto esecutive;

sostituiva le tamponature esterne del pianoterra sulla zona di affaccio su via XX settembre con più deboli pareti vetrate;

a fronte di variazione di destinazione che comportava sulle strutture portanti dell'edificio un incremento dei carichi (permanententi ed accidentali) superiore al 20% per piano (aumento di circa il 40%), causata dall'aumento delle tramezzature interne (per la realizzazione di 76 nuove camere da letto, 19 per piano, con annessi servizi igienici, con redistribuzioni e cambiamenti di destinazione degli spazi interni) non predisponeva, effettuava o comunque considerava interventi di consolidamento o adeguamento sismico sulla struttura, verifica sismica tassativa per le strutture in cemento armato (D.M. ministero lavori pubblici del 16/1/1996);

non garantiva a fronte della realizzazione di tutte le opere di progetto per "manutenzione straordinaria recupero o ristrutturazione il rispetto delle esigenze relative alla sicurezza e alla prevenzione antisismica" (articolo 1 comma 4, legge n. 338 del 14/11/2000).

Tutti i profili di colpa sopra evidenziati sono stati totalmente confutati dalla perizia della prof.ssa Mulas, che ha anzitutto ricordato come all'imputato fosse stato affidato dalla Regione, con deliberazione del 14 maggio 1998, l'incarico di direzione dei lavori, di ingegnere capo dei lavori di contabilizzazione, di liquidazione, di assistenza al collaudo e di coordinatore per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione piano terra uffici di cui al progetto dell'ingegner Andreassi. Dunque per quanto concerne le attività poste in essere dall'ing. Giovani occorre fare esclusivo riferimento ai lavori progettati dall'ingegner Andreassi e concernenti esclusivamente il piano

terra, in quanto stralciati dagli altri lavori di restauro e risanamento conservativo. Osserva in proposito la professoressa Mulas come *l'ingegner Giovanni risulta essere direttore dei lavori per la sola parte relativa al terrazzo di copertura del pianoterra (si veda anche il verbale di collaudo del 10 maggio 2002). Tale lavoro risulta essere eseguito a regola d'arte, con la rimozione delle pavimentazioni preesistenti; le modifiche inessenziali da esso portate all'edificio non hanno alcun nesso causale con il crollo.*

Per quel che riguarda il secondo stralcio, l'ing. Giovanni ha svolto il ruolo di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi del D. Lgs. 494/96. Tale ruolo, essendo limitato alla sicurezza in cantiere in fase di esecuzione, non implica alcuna attività sulla natura e la qualità dei lavori svolti.

Pertanto non si ravvisano profili di responsabilità nei confronti dell'ingegner Giovanni.

Alla luce delle chiare indicazioni fornite dal perito appare assolutamente evidente che l'attività professionale prestata dall'imputato nell'ambito dei lavori che hanno riguardato l'edificio sede della Casa dello Studente, risulta totalmente estranea ed ininfluyente rispetto ai reati per cui si procede. L'ingegner Carlo Giovanni deve essere assolto con formula totalmente liberatoria da ogni accusa a lui mossa.

Per quanto concerne l'ingegner Massimiliano Andreassi, anch'egli incaricato dall'ADSU, in data 14 maggio 1998, della progettazione esecutiva ed il coordinamento della progettazione ai sensi del D. Lgs. 494/96, nell'ambito dei lavori di "Ristrutturazione piano terra Uffici, con realizzazione doppio bagno, recupero, ove possibile, delle attuali tramezzature mobili, predisposizione per collegamento in rete tra i vari uffici", gli esiti della perizia sono risultati a lui del tutto favorevoli e la prof.ssa Mulas ha concluso nel senso che nei suoi confronti non si ravvisano profili di responsabilità. Le accuse originariamente formulate dal PM coincidono totalmente con i profili di colpa già esaminati per l'ingegner Giovanni; l'imputazione nei suoi confronti, peraltro, è stata *ab origine* limitata alla sua qualità di progettista e direttore dei lavori del secondo stralcio, incarico meno pregnante di quello affidato al predetto ingegner Giovanni.

Nella ricostruzione dell'attività amministrativa posta in essere in relazione ai lavori di ristrutturazione dell'edificio, il perito ha rilevato come nell'agosto del 1998 l'ingegner Andreassi presentò, a seguito dell'incarico ricevuto, il progetto preliminare, regolarmente approvato dal CdA dell'ADSU. Peraltro nell'occasione vi fu notevole limitazione dei lavori da effettuare a causa delle ristrettezze economiche; nel successivo mese di novembre fu approvato il progetto definitivo redatto dall'imputato per la manutenzione ordinaria degli uffici dell'ADSU. La prof.ssa Mulas rileva che per quanto concerne le attività svolte sino alla data del 31 dicembre 1998, *non si ravvisano profili di responsabilità dell'ingegner Andreassi ai fini del crollo, dal momento che gli interventi di cui ha curato la progettazione non prevedono verifiche strutturali.*

In data 26 ottobre 1999 viene presentata una DIA al Comune di L'Aquila per i lavori relativi al piano terra, per opere di sostituzione di elementi tecnici esistenti o di adeguamento impiantistico. La relazione asseverata, a firma dell'ingegner Andreassi, conferma che il titolo richiesto è conforme alla natura delle opere. In data 16 settembre 2002 l'ADSU definisce nuovamente gli incarichi professionali da cui risulta che l'ingegner Andreassi è il Responsabile della Sicurezza in fase di progettazione. Il 3 dicembre 2002 viene rinnovato l'incarico all'ingegner Andreassi rispetto ai lavori di completamento individuati nella Conferenza di Servizi: all'ingegner Andreassi viene affidato l'aggiornamento del progetto esecutivo e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione. In relazione al capo di imputazione contenuto nel rinvio a giudizio si rileva che l'ingegner Andreassi non è il Direttore dei Lavori del secondo stralcio ed è progettista solo per la parte limitata di interventi essenzialmente di natura impiantistica pianoterra. A conferma rileva il fatto che la firma dell'ingegner Andreassi non compare in alcuno degli elaborati presentati al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco relativi al secondo stralcio. Per quel che riguarda gli incarichi ai sensi del D. Lgs. 494/96 in fase di progettazione, si ritiene che questi non siano rilevanti ai fini della presente perizia.

Alla luce di quanto sopra evidenziato dal perito anche l'ingegner Andreassi deve essere assolto da ogni imputazione per non aver commesso il fatto.

Da ultimo occorre esaminare la posizione dell'imputato Luca D' Innocenzo. Il PM aveva ritenuto di individuare le sue responsabilità nella determinazione degli eventi per cui si procede in quanto, *in qualità di Presidente dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di L'Aquila dal 2006, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e violazioni di leggi, ometteva di vigilare sulla rispondenza dell'edificio alla destinazione di residenza per studenti universitari;*

ometteva di vigilare sull'adeguatezza statica e sismica delle strutture dell'edificio sia in relazione alla originaria (e deficitaria) consistenza strutturale dell'edificio sia in relazione agli interventi (di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria che mai avevano valutato l'adeguatezza statica e sismica delle strutture dell'edificio; che mai avevano proceduto alla verifica del dimensionamento strutturale di progetto originario) succedutisi nel corso degli anni;

non garantiva a fronte di tutti detti lavori di "manutenzione straordinaria recupero o ristrutturazione, il rispetto delle esigenze relative alla sicurezza e alla prevenzione antisismica" (art. 1, comma 4, legge numero 338 del 14/11/2000);

ometteva di adeguare l'immobile alle precise indicazioni fornite dalla società Abruzzo Engineering in esecuzione dell'incarico conferito dalla regione Abruzzo con ordinanza numero 3274 del 2003 in merito alle criticità strutturali

dell'edificio e alle previsioni di spesa per verifiche di interventi diretti ad eliminarle.

Dunque il D'Innocenzo risulta essere l'unico imputato con qualifica professionale non tecnica; egli è stato chiamato a rispondere nella sua qualità di Presidente dell'ADSU, peraltro assunta l'8 marzo 2006 in esecuzione di quanto previsto dall'articolo 9 della legge regionale numero 91/94.

Anche in relazione alla sua posizione risultano decisive le risposte fornite dal perito nella sua relazione che, come già accennato in precedenza, si è occupata approfonditamente anche di tutti gli aspetti amministrativi riguardanti la gestione della Casa dello Studente. In particolare il perito ha correttamente osservato che, in assenza di ogni profilo di responsabilità di natura commissiva in relazione ai lavori effettuati sull'edificio, attesa la qualifica professionale dell'imputato, eventuali profili di responsabilità potevano essere rinvenuti unicamente in relazione al suo dovere di vigilanza legato all'incarico rivestito. Dall'esame di tutti gli atti del fascicolo del PM non è dato rinvenire elementi probatori idonei a far ritenere che l'imputato abbia in qualche modo violato i predetti doveri. I profili di colpa originariamente contestati non hanno dunque trovato alcun riscontro nelle emergenze probatorie del processo. Si è già ricordato come lo stesso PM non ha avuto alcuna esitazione nel richiedere l'assoluzione dell'imputato, proprio perché consapevole della mancanza di qualsiasi prova in ordine ad eventuali sue responsabilità. Soltanto le parti civili hanno ritenuto di dover invocare la condanna del D'Innocenzo e tuttavia occorre rilevare come tale richiesta sia risultata assolutamente avulsa da concreti riscontri probatori, apparendo in definitiva riconducibile esclusivamente alla posizione rivestita dall'imputato di Presidente dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari e dunque diretto responsabile della Casa dello Studente. Il giudicante ritiene che il processo abbia ampiamente chiarito che quanto avvenuto sia il portato della drammatica scossa del 6 aprile 2009 e di una serie di responsabilità di natura esclusivamente tecnica, di gravità maggiore o minore, esclusivamente ascrivibili ai professionisti a vario titolo incaricati delle progettazioni e delle direzioni dei lavori che nel corso del tempo sono stati effettuati, inizialmente sul Palazzo Angelini e in epoca più recente sulla Casa dello Studente. E tutte le carenze riconducibili alle attività professionali degli imputati sono state drammaticamente rese palesi proprio dal sisma; soltanto in quel momento ed attraverso i necessari rilievi di natura tecnica, magistralmente eseguiti dalla prof.ssa Mulas, è stato possibile attribuire le concrete responsabilità che il processo è venuto ad evidenziare. Dunque il D'Innocenzo, pur rivestendo la posizione apicale di cui si è detto, non aveva alcuna possibilità di conoscere quelle carenze, né di porre in essere qualsiasi tipo di attività di controllo e di vigilanza, non foss'altro perché egli ha assunto il suo incarico nel 2006, vale a dire in un'epoca in cui tutti i lavori erano stati già da tempo ultimati.

Luca D'Innocenzo va dunque assolto da ogni imputazione per non aver commesso il fatto.

Occorre ora procedere alla determinazione delle pene da irrogare ai quattro imputati ritenuti responsabili dei reati loro contestati. Giova anzitutto premettere che ciascuno di essi, attraverso i comportamenti omissivi e/o commissivi attribuiti, ha posto in essere le fattispecie penali di crollo colposo di edificio, omicidio colposo plurimo e lesioni colpose gravi; l'unicità delle condotte penalmente rilevanti poste in essere configura la fattispecie regolata dall'articolo 81, primo comma, codice penale del concorso formale di reati. È necessario dunque procedere all'individuazione della più grave delle violazioni che, per tutti e quattro gli imputati, è costituita dal reato di omicidio colposo plurimo. Ciò posto, per quanto concerne gli imputati Pace, Centofanti e Rossicone si reputa necessario ed equo determinare la pena base in anni quattro e mesi sei di reclusione, tenuto conto della oggettiva gravità del fatto, ravvisabile nell'avvenuto decesso di otto giovani studenti e nella pluralità delle condotte, tanto omissive che commissive poste in essere da ciascuno di essi. L'aumento di pena ritenuto congruo per il reato di lesioni colpose gravi - correlato alle lesioni di diverso genere patite da Capoccia Pancrazio, Grasso Carmine, Principe Antonella, Barcellona Roberta, Corsaro Giuseppe, Fulcheri Anna Paola, Cacioppo Stefania, Shahin Hisham, Di Bernardo Cinzia, Nazaj Beskir, Magrini Gabriele, Tomassetti Carmela, Lombardi Nadia, Villa Horlando Bruno, Haddad Grazia, Haddad Eros, Tomassetti Guido, Marini Valentina, Tarquinio Armida, Bellucci Giada, Gianfelice Pasquale, Pelacani Renato e Lauri Piergiorgio - è pari ad un anno di reclusione, giungendosi così alla pena di cinque anni e sei mesi di reclusione. Da ultimo va operato l'aumento relativo al reato di cui all'articolo 434, commi uno e due, in relazione all'articolo 449 cp, che viene fissato in ulteriori sei mesi di reclusione; la pena determinata per i tre imputati è dunque pari a sei anni di reclusione. Da ultimo va operata la riduzione di un terzo della suddetta pena a cagione della scelta del rito abbreviato e dunque la pena irrogata in concreto al Pace, al Centofanti ed al Rossicone è pari a quattro anni di reclusione ciascuno. Conseguono per i tre imputati, *ex lege*, la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni.

Per quanto concerne l'imputato Sebastiani Pietro si è già fatto cenno alla necessità di comminare una pena di minore entità, ovviamente a cagione della inferiore incidenza della sua condotta, meramente omissiva, nella determinazione dei medesimi eventi. Alla luce di tale necessaria differenziazione si stima di dover determinare la pena base per il più grave reato di omicidio colposo plurimo in tre anni di reclusione; gli aumenti di pena relativi ai reati di lesioni colpose gravi e di crollo colposo di edificio vengono determinati rispettivamente in otto mesi di reclusione per il primo ed un mese per il secondo. Si arriva così alla pena complessiva di anni tre e mesi nove di reclusione, che ridotta di un terzo per la scelta del rito porta a comminare la pena finale di anni due e mesi sei di reclusione.

Gli imputati vanno ancora condannati, in solido tra di loro, al pagamento delle spese processuali.

A conclusione della presente sentenza devono essere pronunziate le statuizioni concernenti l'azione civile esercitata dalle persone offese nel presente giudizio. Al riguardo i suddetti imputati vanno tutti condannati, in solido tra di loro, a risarcire i danni cagionati dai reati alle parti civili costituite, per la cui liquidazione, stante la notevole complessità delle relative problematiche civilistiche, le parti vanno rimesse dinanzi al competente giudice civile.

In questa sede deve essere evidentemente accolta, da parte dell'odierno giudicante, la richiesta di una provvisionale avanzata dai parenti più stretti delle otto persone decedute; per tutte le altre parti civili, viceversa, non si ritiene di dover procedere alla concessione della provvisionale. In tale ottica si reputa necessario individuare i beneficiari della provvisionale nei genitori, nei fratelli e nelle sorelle delle vittime e, per il defunto Lunari Luca, nella sua compagna convivente e nella figlia minore.

Si reputa di dover determinare le relative somme tenendo conto del numero dei congiunti costituitisi parte civile per ciascuna delle vittime; in concreto si ritiene di dover fissare tali somme in 50.000 e 100.000 euro per ciascun congiunto.

Da ultimo gli imputati Pace, Centofanti, Rossicone e Sebastiani vanno condannati alla rifusione delle spese sostenute da tutte le parti civili costituite nel presente giudizio, liquidate come da dispositivo.

PQ M

Sentiti il PM, le Parti Civili ed i Difensori;

Il Giudice

Visti gli articoli 442 e 533 e segg. cpp;

Dichiara

Pace Berardino Domenico, Centofanti Pietro, Rossicone Tancredi e Sebastiani Pietro colpevoli di reati loro ascritti, unificati ex art. 81 c.p. e condanna i primi tre alla pena di anni quattro di reclusione ciascuno ed il

Sebastiani alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento in solido delle spese processuali.

Condanna inoltre Pace Berardino Domenico, Centofanti Pietro e Rossicone Tancredi alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni.

Condanna ancora Pace Berardino Domenico, Centofanti Pietro, Rossicone Tancredi e Sebastiani Pietro a risarcire alle parti civili costituite i danni cagionati dai reati, per la cui liquidazione rimette le parti dinanzi al competente giudice civile.

Condanna Pace Berardino Domenico, Centofanti Pietro, Rossicone Tancredi e Sebastiani Pietro, in solido tra di loro, al pagamento di provvisionali in favore delle parti civili nelle misure appresso indicate.

1) quanto al defunto Alviani Marco, euro 100.000 in favore della sorella Alviani Anna Elena.

2) quanto alla defunta Capuano Lucia Pia, euro 100.000 in favore della madre Longo Maddalena, euro 100.000 in favore del padre Capuano Antonio ed euro 50.000 in favore del fratello Capuano Leonardo.

3) quanto al defunto Centofanti Davide, euro 100.000 in favore della madre Malatesta Grazia ed euro 50.000 in favore della sorella Centofanti Liliana.

4) quanto alla defunta Cruciano Angela Antonia, euro 100.000 in favore della madre Della Torre Adele, euro 100.000 in favore del padre Cruciano Mario ed euro 50.000 in favore di ciascuna delle sorelle Cruciano Rosa Rita e Cruciano Nadia Pia.

5) quanto al defunto Di Simone Alessio, euro 100.000 in favore della madre Barchiesi Annarita, euro 100.000 in favore del padre Di Simone Roberto, euro 50.000 per ciascuno dei fratelli Di Simone Mauro e Di Simone Mattia.

6) quanto al defunto Hamade Hussein, euro 100.000 in favore del padre Hamade Amin, euro 100.000 in favore della madre Hamade Sana, entrambi in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore Hamade Montasem, euro 50.000 in favore della sorella Hamade Reham ed euro 50.000 in favore del fratello Hamade Mahmud.

7) quanto al defunto Lunari Luca, euro 100.000 in favore del padre Lunari Roberto, euro 100.000 in favore della madre Micheli Rosa, euro 50.000 in favore della sorella Lunari Valentina, euro 50.000 in favore della sorella Lunari Valeria, euro 100.000 in favore della convivente compagna Zacchia Giada, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore Lunari Marta.

8) quanto al defunto Esposito Francesco Maria, euro 100.000 in favore del padre Esposito Luigi ed euro 100.000 in favore della madre Cialente Anna Maria.

Condanna infine i medesimi imputati, in solido tra di loro, alla refusione delle spese sostenute dalle parti civili che liquida in euro 10.000 in favore delle parti civili difese dall'avvocato Antonio Di Cesare; in euro 5000 in favore di quella difesa dall'avvocato Rita Aloia; in euro 8000 in favore di quelle difese dall'avvocato Valentina Buzzelli; in euro 5000 in favore della parte civile difesa dall'avvocato Arnaldo Tascione; in euro 8000 in favore delle parti civili difese dall'avvocato Simona Fiorenza; in euro 5000 in favore di quella difesa dall'avvocato Berardino Marinucci; in euro 8000 in favore delle parti civili difese dall'avvocato Simona Giannangeli; in euro 5000 in favore di quella difesa dall'avvocato Giovanni Nicola D'amati; in euro 10.000 in favore delle parti civili difese dall'avvocato Marino Marini; in euro 10.000 in favore di quelle difese dall'avvocato Floro Bisello; in euro 10.000 in favore delle parti civili difese dall'avvocato Wania Della Vigna; in euro 5000 in favore di quella difesa dall'avvocato Luciano Menga; in euro 10.000 in favore delle parti civili difesa dall'avvocato Vincenzo Giordano; in euro 5000 in favore di quella difesa dall'avvocato Sergio Gabrielli, in euro 5000 in favore della parte civile difesa dall'avvocato Roberto Madama; in euro 10.000 in favore di quelle difese dall'avvocato Elena Leonardi; in euro 8000 in favore delle parti civili difese dall'avvocato Viola Messa; in euro 5000 in favore di quella difesa dall'avvocato Domenico D'amati. Infine in euro 5000 ciascuno in favore del Codacons, di Cittadinanzattiva e del Comune di L'Aquila.

Visti gli articoli 442 e 530 cpp;

Assolve

Andreassi Massimiliano, Valente Luca, D'Innocenzo Luca e Giovani Carlo dai reati loro ascritti per non aver commesso il fatto.
Motivazioni entro 90 giorni.

L'Aquila 16 febbraio 2013

Il Giudice
(Dott. Giuseppe Grieco)